


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

**CORTE COSTITUZIONALE**

Y. A. 10. 10.

10. 10. 10.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

## S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 721. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 9 ottobre 1993.

**Procedure concorsuali - Esecuzione collettiva nei confronti di una p.a. insolvente (nella specie: comune di Procida) - Mancata previsione di alcun automatismo di ammissione al passivo, nonché dell'obbligo, per il commissario o la commissione, di inserire il debito nella massa passiva, laddove tale debito sia riconosciuto fuori bilancio - Previsione, in deroga ad ogni altra disposizione, che, alla data di deliberazione del dissesto, i debiti insoluti non producano più interessi, rivalutazioni monetarie o altro - Mancata previsione della perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente dissestato e dell'interruzione dei procedimenti cognitivi e dell'indisponibilità del patrimonio - Mancanza di disciplina, riguardo ai procedimenti di cognizione in corso, circa l'efficacia dei titoli di formazione successiva con conseguente difetto di interesse e vanificazione del futuro comando dell'a.g. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica con incidenza sui principi di difesa in giudizio e di tutela giurisdizionale.**

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 41 e 113, in relazione al c.c. artt. 1224, 1282, 1284, 2082 e 2093, in relazione al c.p.c. artt. 75, 100, 299, 300 e 474, in relazione al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 1, 43, 55, 92, 93, 95 e 96, in relazione alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8, 9 e 15) . . . . .

Pag. 7

N. 722. Ordinanza della Corte di cassazione del 20 maggio 1993.

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Prospettata violazione del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli con incidenza sulla funzione rieducativa della pena, e sul diritto di difesa - Irragionevole disparità di trattamento fra soggetti aventi lo stesso status (condannati per gravi reati) ma differenziati tra loro unicamente in ragione del titolo del reato per il quale hanno subito la condanna.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo comma, lett. a), convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) . . . . .

» 15

N. 723. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 21 settembre 1993.

**Servizio militare - Dispensa dal servizio di leva - Condizioni - Concessione, secondo la legge n. 191/1975, modificata dalla legge n. 269/1991, ma ritenuta dal giudice a quo tuttora applicabile alla fattispecie, solo a chi non abbia nessun fratello vivente di età inferiore ai quaranta anni che abbia già fruito della riduzione o della dispensa della ferma di leva - Irragionevolezza della detta condizione atteso il nuovo assetto normativo (legge n. 269/1991) della materia che prevede, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la concessione della dispensa a chi appartenga a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino il servizio militare - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della riserva di legge in materia di disciplina del servizio militare.**

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 31, 52 e 97)

» 18

N. 724. Ordinanza della corte di appello di Roma del 9 febbraio 1993.

**Fallimento e procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio (nella specie crediti tributari) - Mancata previsione della estensione del privilegio agli interessi così come previsto per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai crediti succitati nonché rispetto a quelli assistiti da pegno e da ipoteca.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 22

n. 725. Ordinanza del pretore di Brescia del 23 dicembre 1992.

Processo penale - Persona offesa costituita parte civile - Possibilità di essere sentita nella forma di testimonianza anziché di esame come per il responsabile civile e l'imputato - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa nei confronti di questi ultimi.

Processo penale - Possibilità di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno anche quando la pronuncia penale è fondata solo sulle dichiarazioni della costituita parte civile - Lamentata disparità di trattamento tra imputati nonché fra soggetti che propongono la domanda civile nel processo penale e quelli che invece la avanzano solo in sede civile - Violazione dei principi di ragionevolezza e del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, artt. 197, 208 e 538).

(Cost., artt. 3 e 24)

» Pag. 24

n. 726. Ordinanza del tribunale militare di Cagliari del 4 giugno 1993.

Reati militari - Minaccia o ingiuria ad inferiore per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare - Configurabilità di tale reato - Condizioni - Necessità che il fatto costitutivo del reato sia stato commesso alla presenza di militari riuniti per servizio - Irragionevolezza, tenuto conto che la semplice presenza di militari riuniti per servizio non può essere ragione valida per qualificare una condotta come minaccia ad inferiore in luogo, nel caso di specie, del più grave reato ipotizzabile di resistenza a pubblico ufficiale.

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., art. 3)

» 29

n. 727. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Gela del 29 settembre 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti con incidenza sul principio della obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 32

n. 728. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria del 15 dicembre 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Revisione - Previsione di diversi criteri, uno per la revisione in via definitiva ed un altro per quella in via provvisoria valevole comunque fino al 31 dicembre 1993 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di capacità contributiva.

(D.-L. 24 novembre 1992, n. 455, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 34

n. 729. Ordinanza del pretore di Napoli del 20 ottobre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennità di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice *a quo*.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3)

» 37

N. 730. Ordinanza del pretore di Napoli del 20 ottobre 1993.

**Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennità di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice *a quo*.**

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 38

N. 731. Ordinanza del tribunale di Roma del 26 ottobre 1992.

**Fallimento - Richiesta di ammissione tardiva di credito - Mancata costituzione in giudizio del creditore istante - Estinzione dell'azione - Irriproponibilità - Irragionevolezza - Equiparazione tra diverse categorie di creditori (quelli che si oppongono allo stato passivo e coloro che si insinuano tardivamente nel procedimento) - Disparità di trattamento tra creditori appartenenti alla medesima categoria (creditori che non hanno ancora fatto valere le loro ragioni sullo stato passivo) - Conseguente compressione del diritto di azione.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101, secondo comma, e 98, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 39

N. 732. Ordinanza della corte di appello, sezione minori di Roma, del 9 luglio 1993.

**Adozione - Possibilità senza limiti, in base a norma pattizia internazionale (convenzione di Strasburgo), resa esecutiva in Italia e come tale non abrogabile con legge ordinaria, né quindi abrogata dalle successive leggi in materia, di adozione di minore anche da parte di un solo adottante - Denunciata irragionevolezza, oltre al contrasto con il principio dell'ordinamento italiano, che trova garanzia nelle norme della Costituzione sui diritti della famiglia e dei minori, secondo cui, a tutela dell'interesse del minore al suo inserimento in una vera famiglia, l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi.**

(Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, art. 6, e legge 22 maggio 1974, n. 357).

(Cost., artt. 3, 29 e 30) ..... » 43



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 721

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1993 dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra il comune di Procida e Romeo Mario*

**Procedure concorsuali - Esecuzione collettiva nei confronti di una p.a. insolvente (nella specie: comune di Procida) - Mancata previsione di alcun automatismo di ammissione al passivo, nonché dell'obbligo, per il commissario o la commissione, di inserire il debito nella massa passiva, laddove tale debito sia riconosciuto fuori bilancio - Previsione, in deroga ad ogni altra disposizione, che, alla data di deliberazione del dissesto, i debiti insoluti non producano più interessi, rivalutazioni monetarie o altro - Mancata previsione della perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente dissestato e dell'interruzione dei procedimenti cognitivi e dell'indisponibilità del patrimonio - Mancanza di disciplina, riguardo ai procedimenti di cognizione in corso, circa l'efficacia dei titoli di formazione successiva con conseguente difetto di interesse e vanificazione del futuro comando dell'a.g. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica con incidenza sui principi di difesa in giudizio e di tutela giurisdizionale.**

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 41 e 113, in relazione al c.c. artt. 1224, 1282, 1284, 2082 e 2093, in relazione al c.p.c. artt. 75, 100, 299, 300 e 474, in relazione al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 1, 43, 55, 92, 93, 95 e 96, in relazione alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8, 9 e 15).

## IL VICE PRETORE

Ha pronunciato, in data 9 ottobre 1993, la seguente ordinanza nella causa, iscritta nel r.g. a.c. al n. 89167/90, tra il comune di Procida, in persona del suo sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la casa municipale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Diana, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Girolamo Santacroce n. 19/F, giusta procura in calce all'atto di opposizione ed in forza della delibera di g.m. n. 471 del 5 dicembre 1990, opponente, contro Romeo Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Albenzio Mancino, presso il quale elettivamente domiciliato in Monte di Procida al corso Garibaldi 5, giusta procura in calce all'atto di opposizione - opposto:

Promesso che, con ricorso del 13 novembre 1990, Romeo Mario chiedeva ingiungersi al comune di Monte di Procida il pagamento della somma di L. 4.281.180, a suo avviso, dovuta per forniture di materiali e merci; che tale domanda veniva accolta con decreto n. 522 del 17 novembre 1990, notificato il 30 novembre 1990;

che avverso detto decreto, con atto notificato il 18 dicembre 1990, proponeva tempestiva opposizione il comune di Monte di Procida, deducendo l'infondatezza della pretesa e la mancanza di prova scritta del credito; che, riservatosi di provvedere, questo giudice, con ordinanza del 15 luglio 1993, faceva ordine alla p.a. convenuta di fornire una serie di informative influenti al decidere, sulla considerazione che l'ente aveva già adottato il piano di risanamento, ex art. 25 della legge n. 144/1989 e che al comune di Monte di Procida si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge n. 68/1993, di conversione del d.-l. n. 8/1993, per il richiamo espresso contenuto all'ottavo comma; che le chieste informative miravano a conoscere se la pretesa del Romeo — opposto — e la lite fossero state oggetto — come prescritto dal citato art. 21 — di transazione e se la somma, pretesa dal Romeo, fosse stata o meno inserita nella massa passiva del piano di estinzione ovvero riconosciuta tra i debiti dell'ente in bilancio o tra quelli fuori bilancio, ai sensi degli artt. 24 della legge n. 144/1989 e 12-*bis* della legge n. 80/1991; che tale richiesta (di informative) veniva evasa con nota dell'amministrazione, con la quale si rappresentava che non vi era stata transazione, che la somma pretesa non era inserita nella massa passiva del piano di estinzione, pur risultando il debito inserito tra quelli fuori bilancio (tale inserimento a seguito di deliberazione consiliare n. 48 del 21 giugno 1991);

Rilevato che questo giudice ha già ritenuto influenti una serie di questioni di incostituzionalità dell'art. 21 della legge n. 68/1993, con le sue precedenti ordinanze del 26 maggio/3 giugno 1993, in *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 35 del 25 agosto 1993, sotto i numeri 430, 433 e 434;

che, a siffatte ordinanze, debbesi oggi necessariamente richiamare, per gli evidenti argomenti logicamente connessi ed influenti sulla presente controversia, ma non decisivi di questa:

che le già sollevate questioni di costituzionalità sono state avanzate nel corso di procedimenti esecutivi o di giudizi di opposizione all'esecuzione, rimanendo incentrate sui riflessi che la norma (art. 21) avrebbe sui procedimenti detti, allorquando parte sia una pubblica amministrazione dissestata;

che, nel presente procedimento di cognizione, l'applicazione del citato art. 21 genera dubbi di costituzionalità che ruotano intorno ad argomentazioni generali di fondo simili a quelle già espòste nelle sopra richiamate ordinanze;

che, ciò malgrado, anche per le ragioni che appresso verranno chiarite, deve riconoscersi la necessità di investire nuovamente la Corte sotto alcuni parziali diversi profili e per la diversa rilevanza che le questioni medesime potrebbero riverberare sul procedimento di cognizione *de quo*, riservato a sentenza dallo scrivente all'udienza del 20 settembre 1993;

che, al riguardo, non può non rilevarsi come la norma in questione (art. 21), mentre contiene espresse previsioni relative alla disciplina dell'espropriazione (stroncandola, in favore delle pp.aa. dissestate), invece, è totalmente carente di qualsivoglia previsione su come debba disciplinarsi il procedimento cognitivo, laddove parte sia una p.a. dissestata; che la norma non indica quali possano (o debbano) essere gli effetti, conseguenti all'adozione della delibera di dissesto, sui giudizi (di cognizione) in corso o riguardo al promuovimento di nuove azioni cognitive; e tutto ciò, pur potendo fondatamente ipotizzarsi — come appresso sarà meglio esposto — che sia stata precisa volontà del legislatore quella di istituire una sorta di nuova ed atipica procedura concorsuale, laddove debitrice insolvente sia una p.a.; che tanto sintetica disciplina, però, lascia profondamente imbarazzato qualsiasi interprete; che le difficoltà interpretative sono tali, poi, da poter far anche dubitare che la scelta del legislatore sia stata quella indicata (cioè di istituire un'atipica procedura concorsuale); rilievo di fronte al quale non si può, però, parimenti, non restare perplessi, a causa delle ulteriori deprecabili omissioni, tutte purtroppo evidentissime.

La disposizione in esame (art. 21), nella sua complessiva strutturazione, pur introducendo norme sussunte da quelle che caratterizzano l'esecuzione collettiva (cioè, le procedure concorsuali e sia quelle fallimentari che quelle liquidatorie), è totalmente carente di quelle tipiche previsioni, la cui presenza soltanto garantirebbe il perseguimento dello scopo del soddisfacimento dei crediti.

La norma contiene: le previsioni della delibera dello stato di dissesto, dell'esclusione della capitalizzazione di somme per interessi ed accessori, dell'inammissibilità delle azioni esecutive individuali, del riparto «nei limiti della massa attiva» (e non ciò ipotizza l'incapienza), dell'inammissibilità di richieste di crediti di data anteriore all'approvazione del piano di estinzione.

Tutte tali previsioni sono tipiche delle procedure concorsuali.

La norma, poi, postula lo «stato di insolvenza» (in quanto collega, tra l'altro, l'obbligo della relativa dichiarazione al mancato pagamento dei servizi essenziali ed al mancato pagamento dei debiti riconosciuti) e, cioè, uno stato di impotenza patrimoniale, tipico presupposto della dichiarazione di fallimento, non sempre necessario, però, nell'ipotesi di liquidazione (coatta amministrativa) che, per gli enti pubblici economici, spesso è, però, finalizzato alla loro soppressione.

Senonché, si distingue dalle norme che disciplinano le procedure concorsuali, perché non risulta affatto strumentale alla realizzazione dei crediti; la stessa, cioè, non integra un mezzo tecnico, apprestato dall'ordinamento, a tutela dei crediti insoddisfatti.

Le norme relative alle procedure concorsuali ruotano intorno al principio di assicurare la *par condicio creditorum*, in affermazione del principio di eguaglianza, previsto anche dall'art. 2740 del c.c.; nelle procedure concorsuali è l'interesse generale di tutti i creditori che viene tutelato; con l'esecuzione collettiva si apre un concorso necessario di tutti i creditori e vengono sottoposti ad espropriazione «tutti» i beni del debitore, sui quali ogni creditore ha eguale diritto di essere soddisfatto; l'esecuzione collettiva realizza un regolamento giudiziale di tutti i rapporti sulla base della *par condicio*, rendendo incompatibile, per tale solo motivo giustificatamente, l'inizio o la continuazione di eventuali azioni (cognitive) od esecuzioni individuali nei confronti del debitore.

Singularmente, poi, lo stato di dissesto, *ex art. 21* in esame, non viene dichiarato ad istanza del creditore, ma dalla stessa p.a. debitrice; il fallimento dell'imprenditore commerciale è, invece, dichiarato con sentenza e lo stato di insolvenza, che conduce al decreto di liquidazione coatta, deve essere preventivamente accertato dall'autorità giudiziaria.



La previsione, secondo cui il commissario o la commissione, di cui al terzo comma dell'art. 21, hanno titolo a «transigere vertenze in atto o pretese in corso», non assicura ai creditori alcun controllo sull'attività di predisposizione della massa passiva; nella procedura fallimentare, invece, detto controllo (come quello sulla formazione dall'attivo), oltre a quello del giudice, è costante; nella liquidazione è, poi, specificamente, disciplinato dall'art. 198 della l.f.

La norma, inoltre, pur ipotizzando un riparto, «nei limiti della massa attiva disponibile» (così prospettando l'incapienza), non impone che siano liquidati «tutti i beni» del debitore.

La norma (diversamente dagli artt. 42, 47 e 200 della l.f.) non sottrae al debitore la disponibilità e l'amministrazione dei suoi beni (funzione cautelare), assicurandone la consistenza (e, ove del caso, la produttività, mediante il conferimento del potere di conservazione, di amministrazione e di liquidazione agli organi della procedura i quali, in contrario, sono chiamati ad una mera attività di contabilizzazione; anzi, in contrario, consente alla p.a. dissestata l'adozione di una serie di misure destinate ad aumentare le entrate, senza precludere le spese (ed almeno tutte o parte di quelle non necessarie).

La norma non garantisce, in danno dei creditori, l'accertamento, con indagini giudiziale e con efficacia definitiva, della consistenza e dell'entità della massa passiva, nonché dell'ammontare e della natura di ciascun credito: il commissario e la commissione hanno infatti titolo (pare proprio senza limiti) a «transigere vertenze in atto o pretese in corso», come «giudici definitivi», capaci di esautorare quelli naturali, pur difettando loro l'imparzialità; il tutto senza alcun potere di interferenza, sulla loro attività, da parte dei creditori.

Nella procedura fallimentare ed in quella liquidatoria, invece, v'è sempre l'opposizione contenziosa quale garanzia dell'interessato.

La norma non prevede la liquidazione di «tutti i beni» (disponibili) attuali e futuri (della p.a. debitrice), per il soddisfacimento dei crediti; e ciò che è altrettanto grave, neppure prevede che i beni (disponibili), in ipotesi, già «sottratti» vengano (o possano essere) acquisiti alla massa attiva, attraverso procedimenti di revoca degli atti compiuti dal debitore. La norma non consente ai creditori alcun controllo in sede di riparto ed oltre a non prevedere (neppure tanto comprensibilmente) qualcuno degli «effetti personali» (che le norme del r.d. del 1942, invece, collegano, in danno del debitore o degli amministratori, alla dichiarazione di fallimento o all'accertamento dello stato di insolvenza, nel caso dell'art. 203 l.f.), non prospetta (qui certo irrazionalmente) la perseguibilità (anche penale) dei responsabili della p.a. dissestata, né prevede che, dalla dichiarazione del dissesto, si produca qualcuno di quegli «effetti patrimoniali» che le norme concorsuali prescrivono, invece, e come è ovvio, in danno dell'imprenditore fallito; non collega alla p.a. dissestata la perdita della capacità di stare in giudizio (come appresso meglio si dirà); non detta previsioni sul recupero dei crediti; non obbliga all'inventario; non prevede quali siano gli effetti della dichiarazione di dissesto sui rapporti giuridici pendenti, sui negozi giuridici (specie quelli onerosi) in corso di svolgimento, sui contratti di conto corrente, di locazione, di appalto, di assicurazione etc.; è carente delle previsioni circa la partecipazione dei creditori alla formazione del piano di riparto ed alle azioni revocatorie; non disciplina la possibilità di «riapertura» della liquidazione; non disciplina il rapporto inadempimento (che ipotizza) e risoluzione contrattuale (che non esclude).

Da siffatti ragionamenti, allora, non può che derivare il rilievo secondo cui la singolare procedura, disciplinata dall'art. 21, non è assimilabile affatto ad una procedura concorsuale, difettando com'è delle caratteristiche e della logica principali di questa e che, come strutturata, quindi, non costituisce una forma di tutela del creditore giuridicamente apprezzabile.

A siffatta procedura, dunque, per le ragioni espresse, difetta il principale requisito dello scopo di essere «nell'interesse della generalità dei creditori».

Con la disposizione di cui all'art. 21 citato, che non istituisce una procedura concorsuale in danno della p.a. e neppure una qualsiasi altra procedura in grado di garantire il soddisfacimento dei crediti (assicurando la *par condicio*, e meno che mai un apprezzabile tutela del creditore), risulta dunque accordata alla p.a. un'indiscriminata ed illogica forma di tutela, che non tiene conto di tutte le regole citate e che, ingiustificatamente, in danno dei creditori, comprime il diritto (oltre a sopprimere i mezzi di esecuzione); e tutto ciò, pur prevedendo la norma e singolarmente che, proprio a seguito della deliberazione di dissesto, la p.a. interessata viene autorizzata a continuare ad esigere, con i suoi stessi immutati poteri coercitivi, i tributi oltre che i canoni e le tariffe ed ad elevare le relative aliquote sino al tetto massimo di legge in danno della collettività; cosa che appare tanto più grave, laddove si rifletta sull'ulteriore dato che, mentre tale elevazione delle aliquote è destinata a protrarsi, secondo le previsioni della norma, anche per il tempo successivo al riparto (cioè per il periodo successivo alla chiusura della liquidazione), le maggiori entrate non risultano affatto destinate al soddisfacimento dei crediti (e dire che le maggiori entrate, — per effetto dell'elevazione delle aliquote dei tributi, tariffe e canoni, ai livelli massimi — sono un indiscutibile danno per la collettività e, come è facile comprendere, spesso, per gli stessi soggetti creditori).

Tutti siffatti rilievi impongono, dunque, di controllare la norma sotto quei profili di rilevanza costituzionale che conseguono dalla complessiva impostazione data, per la rivoluzionarietà del contenuto e dello scopo della norma.

Sicché si osserva:

a) se la procedura, istituita dall'art. 21, non è assimilabile ad una procedura concorsuale, la norma si presenta di dubbia costituzionalità, laddove esclude la capitalizzazione degli interessi e degli accessori dei crediti (cioè, laddove prevede l'interruzione del decorso dei termini);

b) in contrario, l'assimilabilità genera dubbi: 1) vuoi per la mancata previsione della perdita della capacità ad agire, 2) vuoi per la mancata previsione dell'interruzione del processo cognitivo.

E quale che sia l'impostazione (*sub a o b*), sorgono comunque forti dubbi di costituzionalità sui poteri di transazione, conferiti dal legislatore, al commissario o ai commissari liquidatori, sulla mancata previsione dell'obbligo di questi di inserire i debiti nella massa passiva ed infine sulla mancata previsione di azioni, in favore dei creditori, affinché i loro crediti siano inseriti nella massa passiva detta.

### *Primo profilo di sospetta incostituzionalità*

Non si è mai sospettato (anzi è stato sempre escluso) che una p.a. potesse, pur trovandosi in uno stato di definitiva impotenza patrimoniale ad adempiere integralmente ed immediatamente le proprie obbligazioni, essere soggetta ad una esecuzione collettiva e, meno che mai, ad una procedura di tipo concorsuale.

La *ratio* di tale principio si collega alla logica che, se l'inadempienza è un fatto illecito, che lede l'interesse del creditore insoddisfatto, non è tollerabile che una p.a. possa essere protagonista del fatto illecito detto, visto che la stessa (p.a.) e, poi, preposta istituzionalmente ad evitare che vengano commessi fatti illeciti e, quindi, a garantire che non vengano commessi tali fatti.

Storiche ragioni, sempre condivise, tollerano il definitivo inadempimento solo nei confronti dell'imprenditore.

Ben vero, l'art. 2093 del c.c. prevede che l'impresa possa anche essere esercitata da enti pubblici.

È da escludere, però, che enti, come le province, i comuni e lo Stato, possano mai acquistare la qualità di imprenditori (commerciali); tale qualità può essere solo dei cc.dd. enti pubblici economici.

L'«esercizio» (per comuni, province, etc) è, infatti, solo un'attività accessoria, rispetto a quella principale da essi svolta, inerente al fine istituzionale pubblico che perseguono; ed è giustificato dall'esigenza di assicurare alla collettività la prestazione di servizi di sostanziale importanza per l'economia del paese o anche dall'opportunità di assicurarsene il profitto che, scevro dal rischio economico (inerente ad ogni impresa per il carattere di monopolio con cui è effettuato), costituisce un gettito patrimoniale certo, da detti enti utilizzato per il conseguimento dei loro fini generali.

Lo Stato (al pari di un ente locale) infatti, allorché esercita, se così si può dire, un'impresa non assume veste di imprenditore, che contrasterebbe con la sua indole.

Ben diverso è, invece, il caso dei cc.dd. enti pubblici economici (autonomi), per i quali l'impresa costituisce l'oggetto esclusivo e/o preminente della loro attività; detta attività, pur mirata al perseguimento di un interesse collettivo, costituisce di per sé l'oggetto immediato che ne giustifica l'esistenza giuridica. Per tali enti pubblici soltanto si prospetta, dunque, l'assoggettabilità alla procedura della liquidazione coatta.

La norma (art. 21) in esame, allora, collide con i cennati principi e con quelli espressi sul tema in numerose decisioni della Corte costituzionale (tra cui, sentenza n. 138/1987), sottrae la p.a. dalla posizione istituzionale di garante ed assimila (*rectius*: tenta di assimilare) addirittura l'attività della stessa a quella di un soggetto - imprenditore privato debitore; ciò ingiustificatamente e, per giunta, con una serie di privilegi, per la p.a. che non trovano giustificazione (alcuni di tali privilegi già sopra evidenziati) e tutti sempre censurati dalla stessa Corte costituzionale (rivedi la sentenza n. 138/1987) e dal supremo collegio (tra le tante, cass. s.u. 18 dicembre 1987, n. 9407; cass. s.u. 9 marzo 1981, n. 1299); censure che l'esame della norma (art. 21) fa apparire, paradossalmente, proprio come le originarie fonti del contrasto tra p.a. (agente *jure privatorum* e come tale assoggettabile ad espropriazione) e privato.

Dall'elaborazione ed approfondimento delle censure dette, poi, pare proprio che sia derivata l'inevitabile conseguenza dell'ipotizzabilità del fallimento anche di una p.a., al pari di un privato debitore:

Non v'è, però, dubbio alcuno che, nascosto dietro la stessa (apparente) logica di supporto delle note decisioni della Corte costituzionale e del s.c. (quelle citate), ma travisandone il senso e fuorviandone totalmente gli scopi, il legislatore abbia voluto riprodurre le superate questioni sull'assoggettabilità ad esecuzione forzata della p.a. e sulla giurisdizione, nel tentativo iniquo, però, di favorire la stessa p.a. che, di certo, pur operando come soggetto di diritto privato a questo non sarebbe più certo equiparabile, per l'evidente favore accordatole.

Ripugna, peraltro, alla coscienza giuridica l'idea che una p.a. possa «dissestare» (*rectius*: fallire o liquidare) in senso stretto.

A siffatte considerazioni, aggiungasi che il continuo gettito patrimoniale, in favore della p.a., costituito dall'esercizio delle sue attività e dalle entrate tributarie esclude, d'altro canto, che possa mai rinvenirsi il c.d. stato di insolvenza (definitivo), tipico presupposto delle procedure concorsuali.

I poteri di coercizione, che la p.a. dissestata può contare ad esercitare per il recupero delle entrate (anche tributarie), sono del tutto inconciliabili con il rilievo di uno stato di decozione patrimoniale, emergendo l'illogicità della previsione e visto che la stessa non potrebbe che giustificarsi se non come atto impositivo, senza ristoro e, come tale, illegittimo anche sotto tale profilo.

Per tali ragioni, riguardo alla verifica dell'assoggettabilità ad un'esecuzione collettiva di una p.a., si può fondatamente dubitare che la norma violi gli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, attinenti le garanzie e l'obbligo di rimozione di ostacoli, nonché l'art. 41, attinente il riconoscimento dell'iniziativa economica, programma, indirizzo e coordinamento della iniziativa economica detta, anche con riferimento agli artt. 2082 del c.c., 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l.f.) e 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

### *Secondo profilo di sospetta incostituzionalità*

La disciplina della procedura di liquidazione in questione risulta succintamente dettata dal legislatore al terzo comma dell'art. 21 citato.

L'esame di tale disposizione consente di rilevare:

1) il difetto assoluto di qualsivoglia previsione in ordine alla disciplina del procedimento di cognizione ordinario, allorché questo sia già pendente nei confronti di una p.a. dissestata ovvero quando debba intraprendersi un siffatto procedimento ad istanza della p.a. detta o contro questa;

2) la chiara prefissione di termini, a decorrere dai quali ed entro e non oltre i quali il piano di estinzione deve essere portato a compimento; nonché di termini entro e non oltre i quali i debiti devono essere liquidati (seppure anche proporzionalmente);

3) l'attribuzione, al commissario o alla commissione, dell'esclusivo «titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso» (tale estesa dizione, peraltro, lascia supporre che il legislatore si sia voluto riferire certamente alla possibilità di transazione di vertenze giudiziarie, ma molto probabilmente anche di pretese stragiudiziali; con una serie di comprensibili preoccupazioni che derivano da tale considerazione, tutte evidenti);

4) la chiara esclusione della capitalizzazione delle somme accessorie al credito, per il tempo successivo all'assunzione della delibera di dissesto.

Orbene, riferito in genere che la prefissione dei citati termini ristretti avrebbe potuto indurre il legislatore a fissarne altri ben specifici (e magari altrettanto ristretti) entro e non oltre i quali i commissari dovrebbero essere tenuti alle transazioni ed alla formazione della massa passiva (e ciò anche per i logici e molteplici riflessi che siffatte evenienze potrebbero avere sulle cause in corso ed in ordine alla verifica, in particolare, dell'utilità di proseguirle), rimarca più considerevolmente il difetto della norma, in tutti quei casi, come quello di specie, laddove il debito dell'ente risulti già consacrato in un atto deliberativo, adottato ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge n. 144/1989, e con il quale atto l'ente ha già proceduto al riconoscimento del debito stesso (sull'efficacia del detto riconoscimento e sull'applicabilità dell'art. 1988 del c.c. anche agli atti alla p.a., cfr. cass. 12 gennaio 1981, n. 263); e rimarca anche laddove il debito sia consacrato in un titolo con fonte giudiziale (v. art. 12-*bis* della legge n. 80/1991).

In tali evenienze, infatti, non essendo dubitabile affatto l'ammissibilità dei debiti nella massa passiva, non si comprende la logica di deferimento ai commissari della valutazione sull'ammissibilità detta alla massa, previa transazioni (di cosa, peraltro, non è dato comprendere).

A) Sicché è sospetta di incostituzionalità la norma, sia laddove demanda ai commissari l'ammissione dei debiti nella massa, senza tenere conto di quei debiti consacrati in titoli con fonte giudiziale o già riconosciuti dall'ente, sia laddove conferisce ai commissari il potere — senza limiti — di transigere pretese in atto e vertenze in corso (per la stretta colleganza che v'è tra le transazioni dette e la massa passiva in formazione, nonché tra le stesse transazioni e le pendenze giudiziarie), sia infine, laddove non prevede alcun automatismo di ammissione alla massa per i debiti delle categorie enunciate.

Tutto ciò, dunque, traduce una ulteriore chiara compressione dei diritti dei creditori, diritti che la norma, peraltro, illogicamente, comprime (ed espressamente) sia riguardo alle azioni esecutive che agli accessori del credito, escludendo, infatti, che siano dovuti interessi e svalutazione per il tempo successivo all'adozione della delibera di dissesto.

Tali previsioni, poi, rese tanto sinteticamente da manifestare una serie di incogruenze e di lacune che, di certo, rendono difficilissimo il compito di un qualsiasi interprete, peraltro non apparendo condivisibile sul punto — ed ammesso pure che possa concedersi che una p.a. possa fallire — la scelta omissiva del legislatore di qualsivoglia previsione normativa di influenza o interferenza della procedura del «dissesto» sul procedimento cognitivo; omissione di effetto tale da coinvolgere l'interprete di fronte ad ogni fenomeno — ostacolo processuale che, per avventura, dovesse pararsi innanzi.

Sicché onestà intellettuale impone allo scrivente di segnalare alla Corte che, con la presente ordinanza, non si sono potuti che adombrare quei pochi e soli sospetti di incostituzionalità della norma su quelle poche questioni rilevanti (e rilevate) nella fattispecie *de qua*, certi che un più approfondito esame ne avrebbe fatto scorgere di più numerose e che, in altre fattispecie, altre evidenti di sicuro emergeranno.

B) È chiaramente sospetta di incostituzionalità la norma, laddove esclude la capitalizzazione degli interessi e della rivalutazione, per il tempo successivo alla deliberazione del dissesto.

Tale esclusione, nelle procedure concorsuali (art. 55 della l.f.), si giustifica poiché mira a «congelare» il debito, nell'interesse degli stessi creditori, ai quali è così assicurato un trattamento paritario.

I rilievi sulle difficoltà di assimilazione della procedura liquidatoria *de qua* ad una concorsuale e, più ancora, ma in sostanza, la constatazione che siffatta procedura non mira affatto alla tutela dei creditori, forse solo sopperendo (ma anche perciò solo illegittimamente) urgenze economiche della p.a., fanno emergere la perfetta inutilità del congelamento dei crediti; al riguardo, si riannota che la norma non prospetta un sicuro e pieno soddisfacimento dei crediti e neppure (cosa più grave) la parità di trattamento tra i creditori.

In effetti, la cristallizzazione del patrimonio del fallito, nella situazione in cui trovarsi alla data della dichiarazione del fallimento, e sia quanto all'attivo che al passivo, sopperisce la necessità di evitare che qualche creditore più pronto possa soddisfarsi integralmente (in danno degli altri creditori) o che lo stesso fallito possa disporre dell'attivo (o di parte di questo) a vantaggio solo di qualche creditore (ed in danno degli altri).

Tali rilievi rendono comprensibile anche la perdita della capacità del fallito a stare in giudizio (proprio al fine di evitargli di compromettere l'attivo).

È la cristallizzazione: (indisponibilità), dunque, della situazione patrimoniale del debitore e (a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento) che giustifica — nelle procedure concorsuali — la scadenza di tutti i debiti pecuniari dovuti dal fallimento; con l'effetto — come detto — che ciò solo giustifica, l'interruzione del decorso degli interessi (legali o convenzionali) e degli altri accessori.

In contrario, la mancata evidente finalizzazione della procedura liquidatoria *de qua* al soddisfacimento delle ragioni dei creditori e la mancata previsione dell'indisponibilità del patrimonio (della p.a. dissestata) rende totalmente illegittima la relativa previsione (dell'interruzione del decorso degli interessi, e sia di quelli convenzionali, che di quelli compensativi e moratori), presupponendo imprescindibilmente, l'indisponibilità del patrimonio (più chiaramente: la mancanza di una volontà in grado di adempiere e, cioè, l'impossibilità di adempiere).

La s.c. ha più volte (ma ovviamente con riferimento ai soli enti pubblici economici) espresso il principio secondo cui «il corso degli interessi, con riguardo a credito pecuniario nei confronti di un ente pubblico, non resta sospeso dalla data della messa in liquidazione dell'ente (ad es. *ex lege* 4 dicembre 1956, n. 1404), laddove la liquidazione sia per ragioni diverse dall'impotenza patrimoniale ad adempiere, salvo a decretare — per i casi detti — la liquidazione cotatta amministrativa» (cass. 24 gennaio 1986, n. 465; 5 febbraio 1985, n. 772; 7 luglio 1986, n. 4439, tra le tante).

Sicché non è proprio da porre in dubbio la fondatezza dell'esigenza avvertita e sottolineata (anche dalla s.c.) secondo cui o si ammette (come è difficile credere che possa farsi) nei confronti della p.a. (Stato ed enti locali), la liquidazione concorsuale tipica, con tutte le conseguenze che ne derivano: (cioè tutte quelle tipiche previste dalla l.f., ed almeno quelle necessarie a non snaturare del tutto la procedura liquidatoria), ovvero deve ritenersi che ogni altro tipo di procedura, costituente un *tertium genus*, pur ruotando intorno a ragioni diverse dallo stato di insolvenza e pur potendo non mirare a soddisfare i diritti dei creditori (ed ad assicurare a questi una parità di trattamento), non possa certo comprimerli del tutto, cioè escluderli.

Tutto ciò, salvo a potere escludersi, auspicabilmente (ma come parte certo, però, non si possa fare) che non si è di fronte ad una procedura concorsuale e che, quindi, l'ultima parte del terzo comma, dell'art. 21 in esame, non voglia affatto significare «estinzione dei diritti di credito» (compresi quelli eventualmente residuati dal riparto proporzionale della massa attiva, per l'ipotesi, cioè, di incapienza della liquidazione); e cioè salvo che la norma in esame (art. 21, terzo comma), nell'ultima parte, sancisca solo la regola *imputet sibi*, quando il creditore non siasi attivato e non abbia avanzato la richiesta di credito affinché questo sia inserito nel piano di estinzione; sicché in tale ipotesi, i crediti insoddisfatti dal riparto e quelli non inclusi nella massa passiva lo potrebbero essere, per intendersi, una volta tornata *in bonis* la p.a. dissestata.

Tale conclusione, infatti, escludendo l'assimilabilità della procedura *ex art. 21* ad una concorsuale, eluderebbe i sospetti di incostituzionalità cui sopra ci si è riferiti, siffatta conclusione neppure si presenta peregrina.

In effetti, i particolari ristretti termini accordati dal legislatore, al commissario o ai commissari, per la predisposizione del piano di estinzione, potrebbero pure indurre a pensare (seppure con discutibili forzature interpretative) che il legislatore (dell'art. 21) abbia voluto imporre l'attività di questi (commissari) mirata ad una rapida, ma sommaria, ricognizione della massa passiva ed ad una pronta liquidazione (sia pure nei limiti della massa attiva) dei crediti, per impedire un aggravio della situazione finanziaria, con l'adozione delle misure economiche previste dalle leggi nn. 144/1989 e 68/1993 e dei contestuali provvedimenti di riequilibrio.

Tali rilievi potrebbero, come detto, anche avere una loro valenza, specie laddove ci si rifiutasse di ipotizzare che i crediti, in corso di accertamento giudiziale e non transatti dai commissari, possano rimanere insoddisfatti, sol perché «anteriori alla data della decisione» del Co.Re.Co. di approvazione del rendiconto finale di gestione (vedi l'ultima parte del terzo comma dell'art. 21).

Sicché tali ultime considerazioni ed il rilievo che la p.a. dissesta è tenuta alla previsione di «un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato» (art. 21, quarto comma), potrebbero confermare la tesi del «ritorno in *bonis*» della p.a., evitando di sospettare: *a)* che il commissario o i commissari possano assurgere al ruolo di «giudici» definitivi (in positivo ed in negativo); *b)* che la procedura liquidatoria possa protrarsi per più tempo: (i crediti vanno liquidati entro il termine di sei mesi dell'acquisizione del mutuo e questa può avvenire in un termine anche anteriore all'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero); *c)* che la p.a. dissestata, infine, possa permanere in stato di dissesto *sine die*, con il conseguente protrarsi delle misure economiche e finanziarie, imposte dall'art. 25, in danno della collettività.

Sul punto è, però, sempre necessario l'intervento interpretativo della Corte adita, tale da escludere l'ipotizzabilità dei vizi di costituzionalità e di apprestare all'interprete un adeguato e sicuro canone ermeneutico, conforme ai principi del dettato costituzionale.

#### *Terzo profilo (subordinato) di sospetta incostituzionalità*

Diverse interpretazioni (quelle che, come già osservato, alla luce della norma, invece, appaiono più attendibili) inducono a risottolineare i sospetti di incostituzionalità ed a ritenere, peraltro, che la norma, pur sussumendo alcune di quelle disposizioni tipiche delle procedure concorsuali, non prevede, irrazionalmente e con evidente disparità di trattamento, la perdita della capacità processuale della p.a. fallita e la necessità di interrompere il processo.

Laddove, infatti, la norma dovesse resistere di fronte alle principali censure di incostituzionalità (: quelle sopra mosse), balzano sospetti ulteriori che impongono le seguenti riflessioni.

Perdita della capacità del fallito ed interruzione del processo sono principi più che recepiti (cfr. Cass. 9 febbraio 1987, n. 1374, tra le tante) che si muovono logicamente nell'orbita delle procedure concorsuali, in quanto sono ispirati agli scopi della liquidazione del patrimonio del fallito, di coltivazione dell'unica esecuzione collettiva e di assicurare la *par condicio*, rendendo indisponibile il patrimonio del fallito stesso.

Siffatti principi eludono il pericolo di azioni individuali dei creditori (sulla questione, cfr. Cass. 4 marzo 1988, n. 2285, che ammette la proponibilità e la perseguibilità delle azioni cognitive nei confronti di enti pubblici economici, solo laddove, però, la liquidazione si giustifichi non per lo stato di insolvenza e salvo, cioè, che «si apra la liquidazione» in presenza di situazioni «deficitarie»).

Sicché è ovvio che, per l'ipotesi di ritenuta assimilabilità della procedura *de qua* ad una tipica, la norma si presenta sospetta di costituzionalità, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, 75, 299 e 300 del c.p.c., nonché 43 della l.f. e 8, 9 e 15 della legge n. 1404 del 1956, tanto essendo ovvia la fondatezza dei sospetti di fronte alle riscontrate lacune.

La rilevanza delle questioni, nella fattispecie *de qua*, emerge sotto entrambi i delineati profili, visto che l'opposizione, da parte del comune di Monte di Procida, è stata prodotta dopo l'approvazione del piano di risanamento (*ex art. 25* della legge n. 144/1989), mentre solo nelle more del processo è intervenuto l'art. 21 della legge n. 68/1993.

#### *Quarto profilo subordinato di sospetta incostituzionalità*

Irrazionalmente, come detto, non essendovi alcun obbligo, per i commissari di transigere le vertenze in atto né di inserimento del debito nella massa passiva del piano di estinzione ed entro precisi termini, si prospettano casi paradossali, come quello della chiusura del fallimento: (approvazione del piano di estinzione, *ex art. 21* ultima parte,

già preceduto dalla liquidazione) e del proseguirsi dell'azione cognitiva, con la prospettiva di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 21 dell'inammissibilità del credito nella massa passiva, quantunque questo venisse, poi, consacrato in un titolo giudiziale; titolo i cui effetti, per l'ipotesi, sarebbero totalmente vanificati; tutto ciò con conseguente venir meno dell'interesse.

Tali rilievi tanto considerevoli, laddove si riannotino gli stretti tempi di operatività fissati dal legislatore perché i commissari individuino le masse (attiva e passiva), acquisiscano il mutuo statale ed entro i sei mesi successivi liquidino i creditori, ancor prima, cioè, della chiusura del «dissesto».

Sicché anche sotto tali profili la norma appare incostituzionale, ex artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, con riferimento agli artt. 100 e 474 del c.p.c..

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 21 del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 19 marzo 1993, nella parte in cui assoggetta ad esecuzione collettiva una p.a. e, nel caso, un comune, per contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, e 41, della Costituzione, con riferimento agli artt. 2082, 2093 del c.c., 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l.f.) e 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 21 citato, nella parte in cui non prevede alcun automatismo di ammissione al passivo né l'obbligo, per il commissario o la commissione, di inserire il debito nella massa passiva, laddove tale debito sia riconosciuto fuori bilancio ex artt. 24 e 25 della legge n. 144/1989, nonché 12-bis della legge n. 81/1990, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, con riferimento agli artt. 92, 93, 95 e 96 della l.f.;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 21 citato, nella parte in cui prevede che «in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro ...»; per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, in correlazione con gli artt. 1282, 1284, 1224 del c.c. e 55 della l.f., anche con riferimento all'art. 15 della legge n. 1404 del 1956;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 21 citato, nella parte in cui nulla prevede e non prevede la perdita della capacità a stare in giudizio dell'ente dissestato, l'interruzione dei procedimenti cognitivi e l'indisponibilità del patrimonio, o misure alternative di questi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, con riferimento agli artt. 75, 299 e 300 del c.p.c., 43 della l.f.; nonché 8, 9 e 15 della legge 1404 del 1956;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma laddove, pur prevedendo l'inammissibilità alla massa passiva di crediti anteriori alla decisione del Co.Re.Co. di approvazione del piano di estinzione, nulla prevede riguardo ai procedimenti di cognizione in corso, all'efficacia dei titoli di formazione successiva (sicché prospetta il difetto di interesse e la vanificazione del futuro comando dell'autorità giudiziaria), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, anche con riferimento agli artt. 100 e 474 del c.p.c.;*

*Conseguentemente rimette alla Corte costituzionale, per la decisione, le predette questioni di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1;*

*Sospende il presente procedimento, che non può essere definito senza risolvere prima le sollevate questioni;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla predetta Corte;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti della due Camere del Parlamento.*

Pozzuoli, addì 9 ottobre 1993

*Il vice pretore onorario: BUONANNO*

N. 722

*Ordinanza emessa il 20 maggio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1993)  
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pregnolato Alberto*

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Prospettata violazione del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli con incidenza sulla funzione rieducativa della pena, e sul diritto di difesa - Irragionevole disparità di trattamento fra soggetti aventi lo stesso *status* (condannati per gravi reati) ma differenziati tra loro unicamente in ragione del titolo del reato per il quale hanno subito la condanna.**

[D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo comma, lett. a), convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356].  
(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Pregnolato Alberto, nato a Ferrara il 21 aprile 1931, avverso la ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna del 23 gennaio 1993;

Sentita la relazione fatta dal consigliere Paolino Dell'anno;

Lette le conclusioni del p.g. che ha chiesto il rigetto del ricorso;

#### PREMESSO IN FATTO

Pregnolato Alberto, detenuto nella casa di reclusione per minorati fisici di Parma in espiazione della pena complessiva di anni ventitre, mesi nove e giorni ventinove di reclusione, come determinata con provvedimento di cumulo, fece istanza di ammissione al regime di semilibertà che venne rigettata, con ordinanza del 23 gennaio 1993, dal tribunale di sorveglianza di Bologna, che rilevò che, essendo stato il soggetto condannato, tra l'altro, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (fatto commesso nel febbraio del 1978), ostava alla concessione del beneficio la mancata collaborazione dell'istante con la giustizia, come da informazioni comunicate dal competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Avverso il provvedimento l'interessato ha interposto ricorso con il quale denuncia la illogicità della motivazione e prospetta dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che fa divieto della concessione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario ai condannati per taluni delitti tra i quali quello di cui all'art. 630 del c.p.

#### OSSERVA

Va preliminarmente premesso che la questione dedotta è di indubbia rilevanza ai fini della decisione sulla impugnazione, essendo l'ordinanza gravata, da essa fondata esclusivamente sulla sussistenza a carico del ricorrente del requisito negativo per l'ammissione alla misura alternativa introdotto dalla regola contenuta nel decreto-legge sopra citato, derivandone che questa corte dovrebbe dichiarare la manifesta infondatezza della impugnazione stessa attesa l'inequivocabile formulazione della prescrizione normativa che impedisce la concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario a coloro che si trovino nella condizione personale in esso descritta.

Ritiene il collegio di dovere condividere le perplessità manifestate già da diversi giudici del merito sulla conformità del precetto del legislatore ordinario rispetto ai principi dettati dalla Costituzione, che questa corte individua in quelli contenuti negli artt. 3, 24, 25 e 27.

Prima di fornire ragione del perché dei dubbi sulla legittimità della norma in questione, appare utile rammentare che è ormai comunemente accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e in tal senso sono del resto le disposizioni che regolano le rispettive materie, che il diritto penitenziario costituisce parte del diritto penale così come quello della esecuzione lo è rispetto al diritto processuale. Da ciò consegue la necessità del rispetto da parte dello stesso legislatore e dell'interprete, nella emanazione e nella interpretazione dei dettami in materia di diritto sostanziale e processuale della esecuzione penale, di quegli stessi canoni che debbono presiedere alle analoghe operazioni nella materia del diritto sostanziale e processuale penale.

Ne deriva che una norma che intervenga a modificare quelle in vigore disciplinanti il trattamento punitivo e le sue modalità di esecuzione debba necessariamente ritenersi, salva la ipotesi di esplicita indicazione nel senso contrario, come applicabile rispetto a tutti i rapporti non esauriti e ancora in corso di esecuzione nel rispetto del criterio, valido nella intera materia processuale, del *tempus regit actum*.

Dall'altro lato però deve pretendersi che la stessa norma, qualora venga a incidere sulle modalità del trattamento punitivo sacrificando i diritti acquisiti o anche le sole legittime aspettative del condannato, non urti contro le regole che sono a fondamento della legittimità della irrogazione della sanzione penale e rispetti, invece, i principi della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della inviolabilità del diritto di difesa, della personalità della responsabilità penale e della finalità della pena, non potendo evidentemente la discrezione del legislatore ordinario ricevere giustificazione una volta che la norma dello stesso dettata si ponga in contrasto con anche uno solo di questi diritti.

E al proposito di quanto qui interessa, conviene prendere avvio dalle ragioni che inducono a ritenere che la disposizione di cui alla lettera a) del decreto-legge n. 306 del 1992 sia in posizione del tutto antitetica rispetto al secondo dei diritti appena indicati.

Per esigenze di politica criminale, indubbiamente apprezzabili in linea teorica ma non solo perciò validi a interrompere il discorso sull'esame della conformità della norma alla legge fondamentale dello Stato, si è inteso, secondo quanto si è esplicitato nelle discussioni parlamentari che precedettero la approvazione della legge n. 356 del 1992 e che resto si desume chiaramente dallo stesso testo della disposizione in questione, riservare l'ottenimento dei benefici penitenziari, relativamente ai condannati per taluni delitti, esclusivamente a coloro che, prima o dopo la condanna, non solo avessero reso o rendano confessione ma che avessero permesso o permettano la ricostruzione del fatto illecito e nel contempo la identificazione dei correi, subordinando quindi in definitiva la stessa possibilità di presentazione della istanza alla ammissione della prova responsabilità e alla prestazione della collaborazione.

Orbene, non pare seriamente contestabile che in tale maniera si violi il diritto di difesa assicurato al cittadino nel procedimento penale, diritto esplicabile anche attraverso il rifiuto a rispondere all'interrogatorio o il ricorso al menzogna, ponendo la persona sottoposta a questo invece, già nel momento delle preliminari indagini, di fronte alla scelta, sostanzialmente obbligata nel primo senso qualora intenda beneficiare in futuro e dopo la eventuale condanna dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, di rendere o meno confessione accompagnando questa con le chiamate in correttezza, senza tenere conto, inoltre, che non sempre, come già rilevato in talune ordinanze di rimessione della analoga questione, la collaborazione si rende possibile.

D'altro canto una simile imposizione e la conseguente necessità di un comportamento adesivo finalizzato al ricevimento della futura contropartita pare anche venificare la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sancita dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione.

Eppure lo stesso legislatore ordinario aveva ben tenuto presente una tale impossibilità se è vero che già nella vigenza delle norme processuali abrogate aveva introdotto, con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'ultimo comma dell'art. 78 del codice di rito penale con il quale si imponeva che prima che iniziasse l'interrogatorio l'imputato venisse avvertito della facoltà di non rispondere, e ha espressamente avvertito nella relazione all'art. 274 di quello vigente che possa essere strumentalizzata la custodia cautelare «a finalità di stimolo a una partecipazione attiva dell'imputato alla formazione del materiale probatorio».

Né pare che possa valere la obiezione che tali considerazioni perderebbero di consistenza una volta che sia intervenuto il giudicato sulla sentenza di condanna.

E invero va tale proposito rilevato, da un lato, che il diritto a negare la responsabilità in ordine al reato che si presume commesso permane nel tempo, e, da altro, che il condannato che si veda costretto a confessare il fatto da lui sempre in precedenza negato e a corroborare la confessione con la incolpazione di altri si vede preclusa addirittura, la possibilità di un futuro ricorso all'eventuale istituto della revisione.

Deve infine aggiungersi che già il comportamento processuale dell'imputato, e quindi anche la reticenza dimostrata, è valutabile, in uno con altri parametri, ai fini della determinazione della misura della sanzione da irrogarsi, il che peraltro formerà oggetto di attenzione nel prosieguo.

Anche il principio di uguaglianza viene a essere compromesso con la norma della quale si sospetta la incostituzionalità, in quanto, a prescindere dalla considerazione che analoga pretesa non si rivolge nei confronti di altri, condannati a pene più gravi per reati diversi rispetto a quelli in essa indicati (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a quello di strage), il che appare determinare una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti aventi identico *status* ma differenziati tra loro esclusivamente a causa del titolo del reato per il quale hanno subito



condanna, la stessa forma di pressione viene attuata verso tutti coloro che sono in espiatione di pene per i delitti contemplati dalla disposizione senza alcuna possibilità per il giudice di tenere conto della entità della loro partecipazione ai fatti e versando molto spesso i soggetti in situazioni personali diversificate tra loro anche con riferimento alla conoscenza dei corresponsabili e della stessa organizzazione della associazione, conoscenza che talvolta può essere addirittura nulla, con il rischio di incoraggiare particolari soggetti ad accuse di coinvolgimento di altri che potrebbero anche essere false.

Si è sopra accennato che il diritto penitenziario deve considerarsi parte di quello penale sicché, nel primo, debbono ricevere applicabilità le norme principio che valgono per il secondo.

Ora, non pare dubbio che la impossibilità di godimento dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario abbia carattere afflittivo. Se così è, appare difficile ipotizzare la legittimità costituzionale di una norma, quale quella in questione, che sanzioni indifferentemente fatti commessi prima e dopo la sua entrata in vigore e subordini irragionevolmente la concessione dei benefici e comportamenti che, in considerazione del tempo intanto trascorso dal fatto, si possono rilevare di una utilità pratica assolutamente insignificante.

Ma è principalmente il contrasto con il terzo comma dell'art. 27 che entra in discussione parendo che la disposizione urti violentemente contro il principio per il quale la pena debba tendere alla finalità di rieducazione del condannato.

E in attuazione di questo l'art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al sesto comma prevede che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti».

Si è cioè voluto, in coerenza con il dettato costituzionale, che il trattamento punitivo, abbandonandosi la teoria della mera retribuzione e accogliendosi, nella prospettiva di una sua funzione rieducativa, quella della prevenzione speciale, rappresenti lo stesso mezzo per la risocializzazione del soggetto prevedendosi la concessione di benefici che primo, ove possibile, il graduale percorso da parte del soggetto, sollecitato certamente dagli operatori ma giammai da questi imposto che altrimenti esso sarebbe meramente apparente, verso il definitivo ripudio della devianza.

E, come già sopra si faceva cenno, questa funzione di finalità rieducativa della pena va tenuta presente sin dalla fase della cognizione dovendo il giudice determinare l'entità della sanzione proprio tenendo conto, nel momento del suo giudizio, una volta ritenuta raggiunta la prova della responsabilità, delle necessità rieducative, fissando così la misura della pena in relazione non solo alla gravità del reato ma alla personalità dell'imputato quale desumibile anche dal comportamento tenuto e dall'aiuto prestato per la completa ricostruzione del fatto e la identificazione dei complici, commisurando la durata di essa, entro i limiti edittali previsti, al tempo ragionevolmente necessario per la risocializzazione del colpevole (per tutte: sez. seconda, 17 dicembre 1990, Mastroviti, Mass. 186541).

Orbene, nel momento in cui, presenti tutte le condizioni personali richieste dalla legge per premiare il comportamento meritorio dell'individuo e, anzi, addirittura accertata la completa sua risocializzazione, si richieda allo stesso forzatamente la prestazione di un ulteriore adempimento al quale, nonostante la incontestabile utilità per la autorità, il soggetto, che pure abbia riconosciuto le sue personali responsabilità e abbia sinceramente ripudiato il passato avendo compreso la contrarietà del suo comportamento al sentire comune e alle regole della convivenza sociale, non si sia mostrato disponibile per valutazioni soggettive che potrebbero anche conformarsi, almeno da un punto di vista soggettivo, a canoni di eticità (e in tale senso si sono recentemente giudicati gli analoghi comportamenti posti in essere da persone condannate per gravissimi delitti contro la vita e contro la stessa sopravvivenza dello Stato democratico che non hanno inteso fornire elementi per la individuazione dei loro corresponsabili compartecipi in temibili organizzazioni terroristiche, aderendosi alle considerazioni sul punto espresse da una notevole corrente di pensiero), pare fondato il sospetto di una non corrispondenza di una simile pretesa normativamente imposta con l'effettivo significato della disposizione costituzionale, non potendosi attribuire aprioristicamente al rifiuto opposto il valore di un mancato favorevole evolversi nel soggetto stesso del processo di revisione critica del suo trascorso delinquenziale.

Certamente al legislatore deve riconoscersi il potere-dovere di una scelta discrezionale dei metodi per reprimere e prevenire la commissione di illeciti di grave allarme sociale. Va peraltro allo stesso richiesto che un simile risultato non si persegua con sistemi che uno Stato di diritto rifiuta.

Tutto quanto sopra esposto induce il collegio a richiedere l'intervento del giudice delle leggi perché accerti se la disposizione sia conforme o meno ai dettami costituzionali.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in relazione agli artt. 27, 24, 25 e 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che l'ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 20 maggio 1993

*Il presidente: DE LILLO*

*Il consigliere estensore: (firma illeggibile)*

93C1218

N. 723

*Ordinanza emessa il 21 settembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Corbelli Domenico contro il Ministero della difesa ed altri*

Servizio militare - Dispensa dal servizio di leva - Condizioni - Concessione, secondo la legge n. 191/1975, modificata dalla legge n. 269/1991, ma ritenuta dal giudice *a quo* tuttora applicabile alla fattispecie, solo a chi non abbia nessun fratello vivente di età inferiore ai quaranta anni che abbia già fruito della riduzione o della dispensa della ferma di leva - Irragionevolezza della detta condizione atteso il nuovo assetto normativo (legge n. 269/1991) della materia che prevede, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la concessione della dispensa a chi appartenga a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino il servizio militare - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della riserva di legge in materia di disciplina del servizio militare.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 31, 52 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1129/1993, proposto da Corbelli Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Garatti e dall'avv. Andrea Mina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Francesco Crispi n. 18, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il distretto militare di Brescia e il consiglio di leva di Brescia, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via Solferino n. 20/C, per l'annullamento del provvedimento reg. n. 395 n. 31 notificato il giorno 8 luglio 1993 e recante notizia del rigetto, da parte del consiglio di leva di Brescia, dell'istanza di dispensa dal servizio militare presentata dal ricorrente in data 23 giugno 1993;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla camera di consiglio del 21 settembre 1993, il primo referendario dott. Fulvio Rocco;

Uditi, altresì, l'avv. Mauro Ballerini, su delega dell'avv. A. Mina, per il ricorrente, e l'avvocato dello Stato Lucia Piotti per il Ministero della difesa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

1. — Il ricorrente, sig. Domenico Corbelli, ha presentato all'ufficio militare leva di Brescia, in data 5 aprile 1993, un'istanza — redatta su apposito modulo — ai fini di ottenere la dispensa dalla ferma di leva, ritenendosi egli nelle condizioni previste dal primo comma, n. 6), dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 («appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare»).

Il Corbelli ha infatti ivi precisato di appartenere a famiglia in cui altri quattro fratelli hanno già svolto servizio di leva, ed ha allegato a comprova i fogli matricolari di due di questi.

L'istanza è stata peraltro respinta dall'ufficio, con la motivazione che «fa ostacolo il fratello Luciano (classe '61) che ha fruito di dispensa a domanda ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. n. 237/1964».

Con ricorso notificato l'11 agosto 1993 e depositato il 2 settembre 1993 il Corbelli impugna, pertanto, tale provvedimento, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della legge n. 269/1991 e dell'art. 100 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nonché eccesso di motivazione e travisamento dei fatti.

2. — In data 7 settembre 1993 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, depositando il giorno 18 dello stesso mese una documentata relazione del distretto militare di Brescia.

3. — Nella camera di consiglio del 21 settembre 1993 la sezione ha accordato al ricorrente la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ed ha nel contempo emesso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 23, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191.

## DIRITTO

1. — Come può evincersi dalla narrativa dei fatti di causa, il ricorrente, sig. Domenico Corbelli, impugna il provvedimento di diniego di dispensa dal servizio militare, da lui richiesta in base all'art. 22, primo comma, n. 6), della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269, e cioè nel presupposto della sua appartenenza «a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare».

Il Corbelli ha, in tal senso, dichiarato nella propria istanza indirizzata all'autorità militare che «altri quattro fratelli hanno svolto il servizio militare di leva» (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), ed ha in quell'occasione allegato a comprova del proprio titolo alla dispensa le copie dei fogli matricolari dei fratelli Mario e Maffeo, entrambi alpini e rispettivamente congedati per completamento del servizio di leva in data 27 ottobre 1988 e 4 agosto 1989.

Il medesimo ricorrente, in data 6 maggio 1993, ha integrato la documentazione della propria pratica (cfr. *idibem*, doc. 4 e relativi allegati), inoltrando pure le copie autenticate dei fogli matricolari dei fratelli Abramo (caporale degli alpini congedato per completamento della ferma di leva in data 10 aprile 1973), Vittorino (artigliere alpino parimenti congedato per completamento della ferma di leva in data 5 settembre 1975), Amabile (dispensato dal compiere la ferma di leva quale esuberante al fabbisogno, a norma dell'art. 100 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e collocato in congedo illimitato con decorrenza 30 aprile 1978) e Luciano (dispensato, invece, in data 21 aprile 1980 dal compiere la ferma di leva in virtù dell'allora vigente, lett. *b*) del secondo comma del medesimo art. 100 del d.P.R. n. 237/1964, e cioè quale unico fratello convivente di soggetto portatore di handicap non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo).

Il consiglio di leva ha respinto l'istanza del Corbelli Domenico ritenendo di ostacolo all'accoglimento la circostanza dell'avvenuta fruizione della dispensa da parte del Corbelli Luciano (cfr. *idibem*, doc. 1).

Nella relazione in data 20 agosto 1993, depositata agli atti di causa, il distretto militare di Brescia ha ulteriormente chiarito tale assunto, ponendolo in correlazione con il primo comma dell'art. 23 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

In virtù di tale disposizione, infatti, «l'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai snesi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva»: e da ciò, per l'appunto, consegue, che, *rebus sic stantibus*, per il titolo di dispensa rivendicato dal Corbelli Domenico, se tre fratelli (uno in più rispetto a quanto previsto dalla legge) concorrono, invero, a formarlo (Maffeo, classe 1969; Mario, classe 1968; Vittorino, classe 1954), un altro sarebbe influente allo scopo (Amabile, classe 1958, ma esuberante alla chiamata), ed un ulteriore membro della famiglia (Luciano, classe 1961) risulterebbe, addirittura, impedire la concessione del beneficio, e ciò per il mero fatto di aver a suo tempo fruito, a domanda, della dispensa.

2. — Il collegio ritiene che la norma di deroga invocata dall'amministrazione militare al fine di negare la dispensa anche a favore del Corbelli Domenico sia rilevante agli effetti della definizione del merito di causa: essa è, invero, di per sé sufficiente a rendere legittimo l'impugnato diniego, in quanto — sostanziosamente *expressis verbis* in un'eccezione rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 22, primo comma, n. 6), della medesima legge n. 269/1991 — risulta testualmente preclusiva ai fini dell'accoglimento dell'istanza proposta dal ricorrente.

Nondimeno, siffatta deroga presenta, ad avviso del collegio, taluni profili di irrazionalità, che appaiono rilevare anche agli effetti del sindacato di costituzionalità, e che pertanto consigliano la remissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87.

L'originario testo dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, prevedeva al n. 6), tra i titoli per conseguire la dispensa dal servizio di leva, l'appartenenza «a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza».

In tale contesto, trovava forse una collocazione coerente la surriferita limitazione del beneficio alle ipotesi in cui «nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni» avesse «fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva».

Sembra corretto osservare che l'intento del legislatore si identificava, allora, in una forma di sostegno per i bisogni economici delle famiglie numerose: bisogni ai quali potevano eventualmente sovvenire non solo (ed in termini comunque limitati) i soggetti non ancora chiamati ad adempiere l'obbligo della leva, ma anche — e soprattutto — coloro che avevano in precedenza conseguito un titolo all'esenzione o alla riduzione della ferma, e che, essendo di età inferiore ai quarantanni (limite, questo, che è, tra l'altro, prossimo a quello dei trentanove e dei quarantacinque anni, rispettivamente fissato agli effetti del definitivo proscioglimento dagli obblighi della leva di mare di terra: cfr. artt. 1, 9 e 75 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237) venivano ritenuti *de jurecapaci* di assicurare la sussistenza dei propri familiari.

Per effetto dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269, è stato espunto dall'art. 22, primo comma, n. 6), dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, il riferimento alla «partenza alle armi dell'arruolato» come evento di pregiudizio essenzialmente economico per la famiglia: il testo novellato, infatti, considera quale presupposto per ottenere la dispensa il mero fatto di «appartenere a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare».

La *ratio* della legge è, in questo senso, radicalmente mutata, poiché assume, ora, esclusivo rilievo, agli effetti del conseguimento del beneficio, l'insieme delle «prestazioni personali» (art. 23 della Costituzione) che sono state eseguite dagli appartenenti ad una famiglia ai fini del fondamentale interesse della «difesa della Patria» (art. 52 della Costituzione): e tale *ratio*, che indubbiamente amplia il numero dei soggetti che possono ottenere l'esonero, appare del tutto coerente con il disegno di riassetto economico e funzionale che lo stesso legislatore si sforza, ora, di perseguire nei confronti delle Forze armate, destinate ad una riduzione degli organici di leva compensata, peraltro, da un incremento di personale specialista a ferma prolungata e da un generale riammodernamento dei sistemi d'arma.

In tale contesto, ben diverso da quello del 1975, non sembra, pertanto, giustificata la permanenza nell'ordinamento della deroga alla concessione del beneficio dell'esonero contenuta nel primo comma dell'art. 23 della legge n. 191/1975, ed ove posta — come nel caso di specie — in correlazione con la nuova formulazione del n. 6) dell'articolo precedente.

Pur ammettendo, infatti, la necessaria sussistenza di una discrezionalità del legislatore nel determinare i presupposti in base ai quali deve essere assentita o negata la dispensa dal servizio di leva, non è dato di intendere il motivo per cui l'indiscutibile rilevanza di una prestazione di servizio militare ritenuta dallo stesso legislatore quantitativamente considerevole per una famiglia (due fratelli) possa essere *in toto* obliterata nei suoi effetti — altrimenti garantiti da una norma agevolatoria — per il solo fatto che un ulteriore fratello vivente rispetto a quello che, dopo gli altri due, dovrebbe essere chiamato alle armi, ha già goduto, se di età inferiore ai quarantanni, di un beneficio che, oltre a tutto, non è necessariamente identico a quello che dovrebbe ora essere accordato (l'art. 23, primo comma, della legge n. 191/1975 contempla, infatti, agli effetti della non concedibilità della dispensa, non solo la precedente dispensa accordata al fratello in questione, ma anche la riduzione del suo periodo di ferma).

La perversità del meccanismo appare oltremodo comprovata dal caso in esame, dove il requisito — implicitamente minimale — di due fratelli considerato dal n. 6) dell'art. 22, è addirittura superato, posto che ben tre dei fratelli Corbelli risultano aver già regolarmente assolto gli obblighi di leva (la circostanza è incontestata e puntualmente documentata: la nota prot. 05/7127/TAR dd. 20 agosto 1993, prodotta agli atti di causa dal distretto militare di Brescia afferma letteralmente che tre dei Corbelli «concorrono alla formazione del titolo»).

In questi termini, la deroga contenuta nel primo comma dell'art. 23 della legge n. 191/1975 sembra, dunque, innanzitutto violare i principi dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto immotivatamente discrimina, tra soggetti astrattamente ammessi alla fruizione di un beneficio in ragione dell'ampiezza di una prestazione personale riferita al complesso di un nucleo familiare, coloro che abbiano o meno in vita un ulteriore fratello, di età inferiore ai quarant'anni, e che abbia a suo tempo goduto di un beneficio non necessariamente identico: e ciò anche se il requisito minimale di legge previsto per l'accesso al nuovo beneficio da concedere risulti addirittura superato per la presenza di ulteriori soggetti che, nell'ambito del medesimo nucleo familiare, abbiano a loro volta compiuto la prestazione assunta a presupposto della norma agevolatoria.

Sembra, di riflesso, pure violato l'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento subita dai soggetti che, altrimenti, avrebbero avuto titolo a richiedere la dispensa: e la dianzi rilevata compromissione dei canoni generali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa refluisce, segnatamente, nel contenuto — per necessità conforme agli stessi principi — che deve informare la legge recante la materiale disciplina di una significativa «prestazione personale» (art. 23 della Costituzione) richiesta ai cittadini, sia pure a fini di un'indubitabile essenzialità per l'interesse collettivo (art. 52, primo comma, della Costituzione), ma nondimeno ricondotta nella garanzia di una fonte legislativa (art. 52, secondo comma, della Costituzione) che deve, per l'appunto, essere immune da immotivate ed illogiche differenziazioni tra soggetti chiamati — o non chiamati — alla prestazione di cui trattasi.

E, *last but not least*, appare complessivamente eluso il particolare «riguardo» che l'art. 31, primo comma, della Costituzione impone per la concessione di «provvidenze» a favore delle «famiglie numerose».

Il collegio, nel rimettere alla Corte costituzionale la disamina della questione di costituzionalità testè sollevata, rimarca la circostanza che, in caso di suo accoglimento esteso anche al di là della correlazione instaurata, nella fattispecie in esame, tra l'attuale testo del n. 6) dell'art. 22 della legge n. 191/1975 e l'art. 23, primo comma, della medesima legge (quest'ultimo, segnatamente sospettato di incostituzionalità), l'effetto caducatorio dovrebbe estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche al secondo comma dello stesso art. 23, posto che a tale ulteriore norma, nell'ipotesi del venir meno di quella che ora la precede, non potrebbe più riconoscersi una propria, autonoma funzione.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il giudice delle leggi accogliesse la prospettata questione limitatamente alla surriferita correlazione tra la specifica norma agevolatoria (attuale testo del n. 6 dell'art. 22) e la sua deroga (il primo comma dell'art. 23), l'effetto richiesto si sostanzierebbe in una sentenza «additiva»: essa, per l'appunto, amplierebbe la portata della norma che, proprio al secondo comma dello stesso art. 23, attualmente circoscrive la non applicabilità della deroga al n. 8) dell'art. 22, nonché al secondo comma dello stesso articolo, ma non menziona, al medesimo fine, l'anzidetto n. 6).

Detto altrimenti, l'indubbia particolarità del «sistema» di norme disciplinante la materia in esame (dapprima, all'art. 22 della legge n. 191/1975, un'insieme di distinte disposizioni che elencano le varie fattispecie che danno titolo alla dispensa; poi, al primo comma del susseguente art. 23, una deroga di apparente ordine generale al regime agevolatorio, seguita peraltro al secondo comma da una vera e propria «deroga alla deroga», con conseguente piena applicabilità; per le sole fattispecie ivi menzionate, dell'anzidetto, normale regime di agevolazione) comporta la prospettazione alternativa di due questioni di costituzionalità, entrambe peraltro preordinate ad impedire la disparità di trattamento qui lamentata dal ricorrente.

Pertanto:

o è *tout court* incostituzionale il primo comma dell'art. 23 della legge n. 191/1975, con conseguente caducazione per incompatibilità del secondo comma dello stesso articolo;

o è incostituzionale soltanto il secondo comma dell'art. 23 della legge n. 191/1975, nella parte in cui non ricomprende, tra le deroghe all'applicazione del precedente primo comma, anche il n. 6) dell'art. 22 della medesima legge, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269/1991.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio ed alternativamente, come da motivazione, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate:

a) la questione di costituzionalità dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, per contrasto con gli artt. 97, 3, 23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione;

b) la questione di costituzionalità dell'art. 23, secondo comma, della medesima legge 31 maggio 1975, n. 191, sempre per contrasto con gli artt. 97, 3, 23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione, e nella parte in cui non menziona, tra le fattispecie in cui non trova applicazione il primo comma dello stesso art. 23, anche il n. 6) del precedente art. 22, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269;

Ordina, a mezzo della segreteria della sezione, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio nelle more della risoluzione del surriferito incidente di costituzionalità;

La presente ordinanza sarà depositata presso la segreteria della sezione, che ne curerà la notificazione alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 21 settembre 1993.

Il presidente f.f.: CONTI

Il consigliere: SPRINGOLO

Il primo referendario, estensore: Rocco

93C1219

N. 724

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1993) dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Banco di Santo Spirito e curatela fallimento S.r.l. Cave del sud

**Fallimento e procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio (nella specie crediti tributari) - Mancata previsione della estensione del privilegio agli interessi così come previsto per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai crediti succitati nonché rispetto a quelli assistiti da pegno e da ipoteca.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., art. 3).

#### LA CORTE D'APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 786 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1990, posta in decisione all'udienza collegiale del 2 febbraio 1993 e vertente tra Banco di Santo Spirito S.p.a., con sede in Roma, in persona dei suoi legali rapp.ti, elett. dom.to in Roma, via Giovanni Antonelli n. 50 presso lo studio dell'avv.to Massimo Pozzi che lo rapp.ta e difende in virtù di delega in atti, appellante e curatela fallimento Cave del sud S.r.l., in persona del curatore avv.to Giancarlo Mignanelli, elett. dom.to in Roma, piazza Salerno n. 5, presso lo studio dall'avv.to prof. Baldassarre Santamaria, che lo rapp.ta e difende in virtù di delega in atti, appellato.

Oggetto: art. 101 della legge fallimentare.

#### RITENUTO IN FATTO

1. — Con ricorso depositato il 29 aprile 1987 l'esattoria delle imposte dirette di Pontecorvo chiedeva, ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della società Cave del Sud a r.l. (dichiarato il 26 ottobre 1984) per la complessiva somma di L. 74.571.640 relativa ai ratei d'imposta Ilor e Irpeg, maturati nell'anno 1982 ma iscritti a ruolo nel 1987, oltre accessori.

Della somma sopra indicata L. 10.578.000 erano rappresentati da interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione.

Il tribunale, con sentenza del 3 agosto 1989, accoglieva parzialmente il ricorso ammettendo il credito, limitatamente alla somma di L. 23.603.640, in via privilegiata e per la parte residua, di L. 51.148.000 (comprensiva di quella corrispondente agli importi dovuti per gli interessi), in via chirografica.

La decisione era appellata dall'esattoria con atto notificato il 5 marzo 1990. La curatela si opponeva all'accoglimento del gravame. Quindi, precisate le conclusioni definitive trascritte in epigrafe, la causa era posta in decisione nell'udienza collegiale del 2 febbraio 1993.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 — Con l'atto d'appello la sentenza di primo grado viene censurata per aver ammesso in via chirografica, anziché in sede privilegiata (ex art. 2752 del c.c.), il credito di L. 10.578.000 relativo agli interessi maturati sui crediti d'imposta (Irpeg e Ilor) maturati fino alla data della domanda di insinuazione. Dal dettaglio del prospetto prodotto all'udienza del 4 maggio 1992 risulta che tali interessi ammontano a L. 3.525.540 per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 26 ottobre 1984, e a L. 7.052.440, per quello successivo.

2.2 — L'art. 2749 del C.c. stabilisce che il privilegio accordato al creditore si estende «anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente».

Ove il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale tale disposizione deve però essere coordinata con gli artt. 54 e 55 dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che regolano i diritti dei creditori assistiti da cause di prelazione nella ripartizione dell'atto fallimentare. Il citato art. 54, dopo aver disposto che i creditori garantiti di ipoteca, pegno o «privilegio» fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolanti per il capitale, «agli interessi» e le spese, precisa, con il terzo comma, che: «l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento». Quest'ultima disposizione è poi richiamata dall'art. 55 per la determinazione degli interessi dovuti per il periodo successivo all'inizio della procedura concorsuale.

Gli artt. 2788 e 2855 riguardano i crediti assistiti da pegno e da ipoteca. l'omissione di ogni richiamo all'art. 2749 ha fatto dubitare della possibilità di estendere la causa di prelazione anche agli interessi dei crediti privilegiati.

E, in assenza di elementi i quali autorizzino a ritenere che tale mancato richiamo sia il frutto di una svista del legislatore, è parso preferibile ritenere che gli interessi decorrenti sui crediti privilegiati non godono di prelazione nella procedura fallimentare, anche in considerazione della difficoltà di individuare l'ambito di estensione del privilegio in assenza di un chiaro riferimento normativo (Cassa s.u. 19 marzo 1982, n.1786).

2.3 — Questa interpretazione è anzi l'unica possibile, dopo che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 primo comma, e dell'art. 54, terzo comma, della legge fallimentare nella parte in cui non estendono la prelazione «agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro» (Corte costituzionale 20 aprile 1989, n. 204) e «agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro, di cui all'art. 2751-bis del c.c., che rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione» (Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 408). Con tali interventi, infatti, la Corte costituzionale ha modificato la formulazione delle disposizioni sopra ricordate, chiarendo, al di là di ogni possibile dubbio, che il principio della estensione della prelazione vale, nelle procedure concorsuali, solo per alcuni crediti privilegiati.

È stata così creata una categoria di crediti «superprivilegiati», che beneficia dell'estensione della causa di prelazione agli interessi. Per gli altri tale estensione non opera e gli interessi maturati, sia prima che, dopo la dichiarazione di fallimento, vanno collocati in sede chirografica.

3. — La Corte costituzionale con ordinanza n. 227 del 20 aprile 1989, ha dichiarato manifestamente infondato il dubbio circa la conformità all'art. 3 della Costituzione, del citato art. 54, terzo comma, della legge fallimentare nella parte in cui non prevede l'estensione del privilegio che assiste i crediti tributari osservando che tali crediti non godono «della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione».

La questione merita tuttavia di essere riconsiderata per un duplice ordine di motivi. Da un lato, perché successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 54, terzo comma, e l'art. 55, primo comma, della legge fallimentare anche «nella parte in cui estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti delle cooperative di produzione e lavoro» (Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 408), così ampliando la deroga al principio desumibile dal terzo comma del citato art. 54 della legge fallimentare in favore di crediti che, se per alcuni aspetti possono essere assimilati a quelli del lavoratore subordinato (Corte costituzionale n. 408/1989, cit.) non possono tuttavia essere connessi totalmente identificati, derivando dall'esercizio di un'attività imprenditoriale che può avere oggetto anche la partecipazione ai pubblici appalti (legge 25 giugno 1989, n. 422).

Dall'altro, perché in precedenza la stessa Corte costituzionale aveva, sia pure incidentalmente, affermato che «l'offesa inferta al principio di parità garantito dall'art. 3 della Costituzione» dal diverso trattamento degli interessi relativi ai crediti privilegiati e quelli pignorati e ipotecari era tanto evidente da rendere superflua qualsiasi illustrazione (sentenza 31 dicembre 1986, n. 300). E la C.S. ancora prima non aveva mancato di rilevare che la soluzione adottata dal legislatore creava innegabili disarmonie sul piano sistematico (Cass. s.u. n. 1786/82, cit.).

Non è agevole invero giustificare la discriminazione che è stata operata in danno dei crediti privilegiati (cui la prelazione è accordata direttamente dalla legge in considerazione della «causa» del credito: art. 2745 del c.c.) rispetto a quelli assistiti da pegno o ipoteca per i quali la prelazione è invece, almeno in linea di massima, stabilita dalla volontà delle parti (artt. 2785 e 2821 del c.c., tanto più che lo stesso legislatore accorda in alcuni casi, preferenza al credito privilegiato rispetto a quello pignoratizio e ipotecario (artt. 2748, 2781 e 2779 del c.c.).

4. — Ricorrono pertanto le condizioni perché la questione (la cui rilevanza è evidente, dal momento che l'appellante chiede l'estensione della causa di prelazione e interessi relativi a crediti tributari assistiti da privilegio) sia nuovamente rimessa all'esame della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono l'estensione del diritto di prelazione agli interessi per i crediti garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 del c.c.;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Disposte che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 9 febbraio 1993

*Il presidente: SPECCHIO*

93C1220

**n. 725**

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 1993) dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Duina Santo*

**Processo penale - Persona offesa costituita parte civile - Possibilità di essere sentita nella forma di testimonianza anziché di esame come per il responsabile civile e l'imputato - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa nei confronti di questi ultimi.**

**Processo penale - Possibilità di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno anche quando la pronuncia penale è fondata solo sulle dichiarazioni della costituita parte civile - Lamentata disparità di trattamento tra imputati nonché fra soggetti che propongono la domanda civile nel processo penale e quelli che invece la avanzano solo in sede civile - Violazione dei principi di ragionevolezza e del contraddittorio.**

(C.P.P. 1988, artt. 197, 208 e 538).

(Cost., artt. 3 e 24).

**IL PRETORE**

Letti gli atti del proc. pen. n. 138/91 p.m.g. e n. 779/92 r.g. pretura circondariale di Brescia;

**OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO**

1. — A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinnanzi a questo pretore, Duina Santo per rispondere del reato p. e p. dall'art. 341 del c.p. per avere offeso l'onore di Giglio Antonio, postino, a causa e nell'esercizio delle sue funzioni. All'odierno dibattimento Giglio Antonio si costituiva parte civile; il p.m. svolgeva la relazione e chiedeva ammettersi le prove come da lista ritualmente depositata (nella quale era indicato come testimone anche il Giglio suddetto); anche le altre parti provvedevano alle rispettive esposizioni e richieste di prove ex art. 493 del c.p.p. Questo pretore, ex art. 495 del c.p.p., ammetteva le prove e provvedeva, per quanto riguardava la testimonianza della costituita parte civile, con la presente ordinanza notificata alle parti nelle forme di legge.

2. — Con la presente ordinanza vengono impugnati gli artt. 197, 208 e 538 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione:

a) nella parte in cui prevedono che, in dibattimento, le dichiarazioni della parte civile possano essere assunte nella forma della testimonianza;



b) nei limiti in cui l'art. 538 consenta che il giudice penale pronunci condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni anche quando la pronuncia penale si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della costituita parte civile.

3. — Prima di passare al merito della questione una premessa si impone. Il processo è forma della azione inteso il concetto di forma come struttura (Gestalt tedesco); per cui *in subiecta materia* assume rilievo il «come» un fatto (inteso questo in senso lato) venga evocato in giudizio. Infatti, per quanto afferisce proprio ai mezzi di prova, dagli artt. 191 e 192 del c.p.p. il «come», normativamente disciplinato, costituisce criterio di validità del mezzo di prova e, quindi, di esistenza del fatto-oggetto della prova.

Tant'è che il giudice potrà desumere ciò solo attraverso mezzi di prova ritualmente acquisiti. È evidente, allora, che la fondatezza o meno di una questione di legittimità costituzionale nonché la sua rilevanza (in astratto ed in concreto) va valutata proprio in riferimento alla suesposta «essenzialità» delle forme nel processo.

In tale contesto anche i parametri costituzionali di riferimento vanno adeguati alla suddetta connotazione delle norme processuali.

Orbene l'art. 3 della Costituzione, come è noto, impone ed esige identità di disciplina normativa per identità di situazioni fattuali; il che, applicato alle norme processuali e riferito alle forme di assunzione delle prove, impone ed esige che ad identità di situazione deve corrispondere identità di forma di assunzione.

A sua volta l'art. 24 della Costituzione, per la parte che qui interessa, impone ed esige il principio del contraddittorio che, nel suo nucleo essenziale, connota ogni specie di processo; esso si concreta nella possibilità che deve essere riconosciuta a tutte le parti del processo ed in eguale misura, di incidere sull'esito del giudizio. Ne consegue — atteso che la partecipazione delle parti al processo è realizzata anche attraverso le forme di assunzione dei mezzi di prova — che, anziché sotto tale prospettiva, una diversità di disciplina tra le parti, circa la forma di assunzione delle loro dichiarazioni (pacificamente da ritenersi, nel processo penale, e ragionevolmente mezzi di prova sia che abbiano o non abbiano natura confessoria) oltre ad essere irragionevole verrebbe a ledere il principio suddetto.

Tali precetti costituzionali, intesi nel senso suddetto, devono necessariamente trovare applicazione anche nel processo penale. Ciò non solo e non tanto perché questo, con il d.P.R. n. 447/1988, si connota come processo di parti, quanto perché essi sono a contenuto generale e certamente, come tali, non devono trovare deroga nel processo penale il cui scopo non può legittimare, sul punto, una diversa disciplina.

4. — Delineati i parametri costituzionali di riferimento e venendo al merito della questione *sub 2/a*), è opportuno delineare l'assetto normativo vigente. Come è evidente dal disposto degli artt. 197 e 208 del c.p.p., nell'attuale sistema, la parte civile, ove sia a conoscenza dei fatti per cui si procede e ove il p.m. l'abbia indicata come testimone, deve essere assunta nella forma della testimonianza. A parere di questo pretore tale disciplina viola il disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, come sopra connotati, se posta in relazione con quella delineata, sempre dagli artt. 197 e 208 del c.p.p., in riferimento sia al responsabile civile che all'imputato.

Analiticamente, e in riferimento al primo termine di comparazione, è noto che il responsabile civile, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 197, lettera c), può essere assunto, nell'attuale sistema, solo nella forma dell'esame *ex art.* 208 del c.p.p. e non anche, con quella prevista invece, per la parte civile, della testimonianza (e ciò anche, argomentando dalle succitate norme, quando per ipotesi, sia a conoscenza dei fatti per cui si procede). Tale evidente disparità di disciplina, in ordine alla forma di assunzione delle dichiarazioni, ridonda in disparità di trattamento, atteso che, e ciò è evidente, trattasi di dichiarazioni rese da parti che, sia dal punto di vista formale (in quanto tali) sia dal punto di vista sostanziale (in quanto la domanda della parte civile è proposta proprio nei confronti del responsabile civile) si trovano nella medesima posizione processuale; per cui identica doveva essere la forma di assunzione delle rispettive dichiarazioni.

Ma a questo punto è necessario fare un passo innanzi. Dire che la diversità di disciplina configura una disparità di trattamento impone ed esige la individuazione di quella, tra le due prospettabili, conforme ai principi costituzionali alla quale, l'altra, *ex art.* 3 della Costituzione, si deve adeguare.

Orbene, a parere di questo pretore, quella più conforme ad essa, nel caso di specie, è proprio quella prevista dall'attuale art. 197, lett. c). A tal fine non si può non rimarcare che costituisce principio di civiltà giuridica (fatto proprio dagli ordinamenti più evoluti) che chi è parte, in un processo non può assumere, sul punto, anche la veste di testimone. Orbene atteso che sia la parte civile che il responsabile civile sono indubbiamente delle parti (e il nuovo codice tra l'altro così le identifica), la forma di assunzione di esse, oltre a dover essere identica, deve essere rispettosa di tale natura. Ciò, giova ribadire, è imposto sia dall'art. 3 della Costituzione sia anche dal principio del contraddittorio:

la parte civile ed il responsabile civile sono, formalmente e sostanzialmente parti; per cui la forma di assunzione, rispettosa di tale precetto è quella dell'esame *ex art. 208 del c.p.p.* Infatti solo in tal modo le due parti potranno partecipare al processo con gli stessi poteri.

Quindi, traendo una prima e fondamentale conclusione, gli attuali artt. 197 e 208 del c.p.p.; nella parte in cui prevedano l'assunzione della parte civile nella forma della testimonianza, sono illegittimi in quanto violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione se riferita questa alla correlata forma di assunzione del responsabile civile (per il quale è possibile, peraltro ragionevolmente, la sola forma dell'esame). Ciò impone l'adeguamento della prima disciplina a quest'ultima, atteso che è essa quella che non altera la situazione concreta e che pertanto, rispetto all'altra, può ritenersi conforme ai principi costituzionali.

5. — Trattasi di valutare ora la prospettata illegittimità della attuale disciplina se riferita a quella dell'imputato il quale, come è noto (e qui per necessità logica) va assunto esclusivamente nella forma di cui all'art. 208 del c.p.p. Anche qui occorre ribadire che il problema posto riguarda esclusivamente la disciplina dettata per la forma di assunzione. Orbene, sul punto, non si può non evidenziare che parte civile e imputato sono parti contrapposte in senso formale e sostanziale; per cui stante quanto detto al paragrafo 3), identiche devono essere *ex art. 3 e 24 della Costituzione* le forme di assunzione. Quindi «a contrario» l'attuale disciplina viola le suddette norme e ciò impone — stante la intrinseca e evidente impossibilità che l'imputato assuma la veste di testimone di se stesso — l'adeguamento della forma di assunzione della parte civile a quella dell'imputato.

6. — A questo punto occorre prendere posizione circa alcuni concetti espressi dalla Corte costituzionale allorché sono state poste questioni simili a quelle di cui alla presente ordinanza.

Come noto la Corte, sul presupposto che il processo penale abbia lo scopo di accertare la verità, ritiene sostanzialmente che il legislatore sia libero di seguire o non limitazioni a mezzi di prova enucleati con riferimento a diversi sistemi processuali (quali quello del processo civile il cui scopo è quello di risolvere un conflitto su diritti essenzialmente disponibili). Tali assunti della Corte a parere di questo pretore, non sono condivisibili. Ciò per le considerazioni che si verranno ad esporre. Innanzitutto è da rilevare che qui non è in discussione la necessità o meno di adeguare il sistema penale a quello civile in merito alla prova; ma semmai quello di valutare, facendo riferimento al sistema penale, se la diversa forma di assunzione prevista tra le parti sia conforme ai precetti costituzionali come sopra individuati. In secondo luogo è evidente che le forme di assunzione di un mezzo di prova non possono e non debbono essere lasciate ad una scelta libera del legislatore atteso che, anche *in subiecta materia*, sono individuabili principi costituzionali ai quali il legislatore è vincolato. In terzo luogo, ammesso che il processo penale abbia lo scopo di accertare la verità (che altro non è accertare la sussistenza di un fatto-reato ed applicare al colpevole una adeguata pena), ciò, comunque, deve avvenire nel rispetto delle regole comprese quelle sulle forme di assunzione dei mezzi di prova; per cui la legittimità costituzionale di queste va valutata, non solo in riferimento allo scopo (che *ex se* non può costituire precetto legittimante regole di assunzione delle prove), ma anche in riferimento a principi costituzionali necessariamente autonomi da uno scopo. Tale autonomia di valutazione con la conseguenza che lo scopo non può assolutamente legittimare qualunque regola di assunzione dei mezzi di prova, è talmente evidente sol che si pensi che tali regole non divengano in sé legittime se si conformano o consentono di realizzare al massimo lo scopo dato; ma lo sono se si conformano a principi costituzionali quali quelli del rispetto dei diritti umani, del principio di ragionevolezza e del diritto alla difesa (di cui il principio del contraddittorio, nel suo aspetto della necessità che a tutte le parti vengano riconosciuti gli stessi poteri processuali, ne costituisce una estrinsecazione).

Alla luce di tutto ciò si deve concludere che lo scopo non può, in sé, come sembra ritenere la Corte, legittimare la ammissibilità della testimonianza della parte civile quando ciò, per le ragioni suesposte, sia illegittimo costituzionalmente. Ma vi è di più. Fino ad ora la obiezione della Corte è stata valutata dal punto di vista logico; alle stesse conclusioni si deve giungere se la si valuta nella prospettiva più strettamente giuridico-formale. Infatti la premessa della Corte può anche ritenersi esatta ma essa va inquadrata necessariamente nell'attuale sistema processuale sulle prove improntato sul principio del libero convincimento. Come è noto esso, in negativo, significa che, nel processo penale, non esistono prove che *ex ante* abbiano un valore probatorio legalmente stabilito; in positivo significa che *ex ante* tutti i mezzi di prova sono idonei a provare fatti (intesi in senso lato); è il giudice che *ex post* ne valuta la idoneità probatoria. Da ciò la logica conseguenza che, in astratto, le dichiarazioni delle parti, qualunque sia la forma di assunzione, hanno lo stesso valore probatorio (tant'è che il giudice ha l'obbligo di motivare anche in negativo ove ritenga che un fatto in astratto desumibile da un mezzo non possa comunque ritenersi provato). In altri termini la forma, nel processo penale, pur costituendo criterio di esistenza del fatto, proprio sulla base del principio suddetto, non rileva circa il valore probatorio del mezzo assunto; per cui il pericolo paventato dalla Corte (l'eventuale inammissibilità della testimonianza della parte civile sarebbe un «attentato» all'accertamento della verità quale scopo del processo

penale) non sussiste. Invero, comunque, ed in ogni caso, la parte civile coopera, come le altre parti, all'accertamento della verità sia se viene assunta nella forma della testimonianza (come è ora) sia se venisse assunta esclusivamente nella forma dell'esame delle parti (come sarà se la Corte dovesse aderire alle prospettazioni di questo pretore). Ciò in quanto nell'una e nell'altra ipotesi il valore probatorio delle due dichiarazioni *ex ante* è il medesimo e *ex post* entrambe sono soggette al controllo del giudice da svolgersi secondo i medesimi criteri *ex art.* 192 del c.p.p.

Quindi anche sotto tale prospettiva le obiezioni della Corte non hanno pregio atteso che la questione, posta riguarda esclusivamente la forma di assunzione e non il valore probatorio (peraltro *ex ante* identico) delle due dichiarazioni.

7. — Né miglior sorte può avere l'ulteriore ed eventuale obiezione (che altro non è che una «variazione sul tema»).

Invero si potrebbe prospettare che la tesi di questo pretore si fonda sostanzialmente, su un assunto: la parte civile, il responsabile civile, l'imputato sono parti del processo penale; per cui identiche devono essere *ex art.* 3 e 24 della Costituzione le forme di assunzione delle loro dichiarazioni. Ma, si potrebbe obiettare, che i suddetti soggetti sono parti contrapposte in riferimento alle domande civili proposte *ex art.* 64 e seg. del c.p.p. e non anche nel processo penale. Ne conseguirebbe, allora, che il richiamo e l'applicazione dei principi costituzionali in riferimento alle succitate norme sarebbe ultroneo, atteso che esse riguardano il processo penale. Tale obiezione, a parere di questo pretore non può e non deve essere accolta. Essa suppone che l'accertamento sulla responsabilità penale sia eterogeneo rispetto a quello afferente alla responsabilità civile. Ma ciò non è. È il sistema stesso che dimostra che il *simultaneus processus* implica identità di accertamento; infatti, accertata la responsabilità penale dell'imputato risulta accertata automaticamente, senza possibilità di discrasia, anche la responsabilità civile. Analiticamente le prove che sono servite per accertare la responsabilità penale devono essere alla base dell'accertamento di quella civile. È evidente allora, che le forme di assunzione delle dichiarazioni delle parti, (mezzo di prova utilizzabile anche nell'accertamento della responsabilità civile) per ciò stesso, devono essere identiche senza che sia legittimo eseguire dei «distinguo» tra accertamento penale ed accertamento civile, tra processo penale e processo civile atteso che tutto si svolge nelle forme del processo penale le quali, pertanto, non possono non essere adeguate ai suddetti principi costituzionali, stante il loro valore generale.

8. — Non si può quindi che concludere e ribadire che l'attuale 197 del c.p.p., lett. a), è incostituzionale nei limiti in cui non preveda, tra le cause di incompatibilità a testimoniare, anche quella della parte civile; e l'art. 208 del c.p.p. nei limiti in cui consenta che la parte civile possa essere esaminata come testimone e non come semplice parte *ex art.* 209 e segg. del c.p.p. Ciò per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione ove suddetta disciplina venga comparata con quella prevista per il responsabile civile e per l'imputato.

9. — In ordine, poi, alla questione enucleata *sub 2/b)*, come si evince dall'art. 538 del c.p.p., interpretato letteralmente e sistematicamente (sul punto è interessante il collegamento con l'art. 651 del c.p.p.), alla condanna penale dell'imputato consegue automaticamente la condanna civile alla restituzione e al risarcimento dei danni. Ciò qualunque sia stato il mezzo di prova sul quale si sia fondato l'accertamento della responsabilità penale. Orbene, se tale assetto viene collegato a massime desumibili dal diritto giurisprudenziale che consentono, ovviamente con l'obbligo della motivazione, di condannare anche sulla base della sola testimonianza della parte civile, si deve allora concludere che la condanna civile si potrebbe fondare, alla luce dell'attuale sistema, solo sulla base delle dichiarazioni (rese nella forma della testimonianza) della parte civile.

Tale assetto normativo, a parere di questo pretore, è incostituzionale. Invero vi è innanzitutto da rilevare che le obiezioni eventuali della Corte, così come sono state sopra enucleate, non possono assolutamente valere proprio in riferimento all'art. 538 del c.p.p. Invero, giova ribadire, tale norma riguarda la pronuncia sulle domande civili e non afferisce affatto alla responsabilità penale (anzi consegue all'accertamento di essa). In secondo luogo, pertanto, ad essa si devono necessariamente applicare i principi costituzionali surrichiamati nella stessa misura nella quale essi hanno completa attuazione nel processo civile (almeno per quanto afferisce al valore probatorio delle dichiarazioni delle parti).

Orbene, come è noto, in questo vige la regola fondamentale, espressione del principio contraddittorio, che le dichiarazioni delle parti in causa, salvo che non abbiano natura confessoria, non hanno alcun valore probatorio.

È chiaro allora che anche la pronuncia emessa *ex art.* 538 del c.p.p. deve ritenersi soggetta a tale fondamentale regola.

Ciò è imposto sia dal principio del contraddittorio surrichiamato, sia dall'art. 3 della Costituzione. Su quest'ultimo aspetto non si può non evidenziare, tra l'altro, che la possibilità, insita nell'attuale sistema, che la sentenza che accolla le domande civili si possa fondare sulla sola testimonianza della parte civile (pur con l'obbligo della motivazione sul punto), crea disparità di trattamento tra soggetti in riferimento ai quali la domanda civile venga proposta nel processo penale e quelli, invece, contro i quali la domanda venga proposta solo in quello civile. Tale

disparità è ancor più evidente ove si ponga mente che l'esercizio dell'azione penale spesso è subordinato ad un atto di impulso della parte lesa prodromico alla stessa costituzione di parte civile. Tale disparità si concretizza proprio nel fatto che, al contrario del processo civile, in quello penale l'imputato e i responsabili civili subiscono, anche per quanto afferisce la domanda civile proposta nei loro confronti, la «testimonianza» della parte civile, loro controparte. Quindi non si può non concludere che la disciplina delineata dall'art. 538 del c.p.p., nel momento in cui consente che il giudice penale debba accogliere le domande civili una volta accertata la responsabilità penale, senza che possa valutare la fondatezza della domanda civile anche sull'an riferendosi al sistema processuale civilistico, è incostituzionale per violazione degli artt. 24 nel particolare aspetto del principio del contraddittorio e art. 3 atteso che ridonda in disparità di trattamento tra imputati ovvero fra cittadini in riferimento ai quali l'azione civile sia stata esercitata nell'ambito del processo penale ovvero no; nel primo caso la loro responsabilità civile potrà fondarsi anche solo sulle dichiarazioni della parte civile nel secondo caso ciò è escluso.

10. — Come è evidente da quanto detto sopra l'ultima questione posta, sostanzialmente, verrebbe ad interrompere quel legame stretto che vi è, nell'attuale sistema, tra accertamento penale e accertamento civile, riportando quest'ultimo nell'alveo delle norme delineate dal codice di procedura civile, al fine di consentire il pieno rispetto del principio del contraddittorio anche quando esso si svolga nelle forme del processo penale. Tale pronuncia, giova evidenziare, non verrebbe affatto ad alterare l'attuale sistema che, su altri aspetti, ha attribuito autonomia alla pronuncia civile. A tal fine si possono citare, a mò di esempio, gli artt. 573, 574 e 575 del c.p.p. ecc. Quindi la pronuncia, anche su questo punto, oltre a consentire di conformare il sistema ai precetti costituzionali, non altera il sistema; essa non fa altro che fissare autonomia tra le due decisioni anche in riferimento all'accertamento della responsabilità. Peraltro le due questioni poste sono strettamente legate. Invero la necessità che anche la parte civile venga, nel processo penale, esaminata ex art. 208 del c.p.p. impone ed esige che, anche l'accertamento che il giudice penale compie ex art. 538 del c.p.p., sia pienamente rispettoso di tale fondamentale natura. Con la conseguenza che, se nel processo penale le dichiarazioni delle parti possono assumere il valore di mezzo di prova, ciò non può e non deve essere in riferimento all'accertamento, sulla fondatezza o meno, delle domande civili proposte nel processo penale. La diversa disciplina delineata dall'attuale sistema processuale penale viola quei valori che sono alla base di un tale precetto vale a dire il principio del contraddittorio e il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento.

Ma se tutto ciò è vero tali principi devono necessariamente valere solo in riferimento alla parte civile e non anche in riferimento alla parte offesa atteso che questa, indubbiamente, non è parte in senso formale e quindi, in riferimento ad essa, alcuna disparità di trattamento può essere prospettata ove venga esaminata come testimone ed ove il giudice fondi l'accertamento penale esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa.

11. — entrambe le questioni, come sopra poste, sono rilevanti al fine di decidere il caso di specie.

In ordine alla prima occorre evidenziare che il processo *de quo* è stato sospeso prima di emettere l'ordinanza di cui all'art. 495 del c.p.p. Ne consegue che, ove la Corte dovesse ritenere fondata la questione, questo pretore ex art. 191/1 del c.p.p. dovrebbe ritenere inammissibile la testimonianza della costituita parte civile (ritualmente indicata nella relativa lista). È evidente quindi, la rilevanza della questione.

In ordine alla seconda è evidente che essa non ha una immediata valenza nel processo *de quo* atteso che non si è ancora nella fase processuale che impone ed esige l'applicazione della suddetta norma. Ma si reputa opportuno, per ragioni di economicità porla fin da ora alla Corte; comunque, la si ritiene rilevante atteso che la suddetta norma troverà sicuramente applicazione al caso di specie, condizione questa per poter ritenere rilevante la questione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 81/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, 208 e 538 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nei limiti di cui a parte motiva;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.*

Brescia, addì 23 novembre 1992

*Il pretore: TOSELLI*

N. 726

Ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal tribunale militare di Cagliari  
nel procedimento penale a carico di Lai Alberto

**Reati militari - Minaccia o ingiuria ad inferiore per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare - Configurabilità di tale reato - Condizioni - Necessità che il fatto costitutivo del reato sia stato commesso alla presenza di militari riuniti per servizio - Irragionevolezza, tenuto conto che la semplice presenza di militari riuniti per servizio non può essere ragione valida per qualificare una condotta come minaccia ad inferiore in luogo, nel caso di specie, del più grave reato ipotizzabile di resistenza a pubblico ufficiale.**

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Premesso che nel procedimento n. 346 pl rnr nei confronti di Lai Alberto il p.m. ha richiesto a questo giudice di sollevare conflitto di giurisdizione ritenendo che la competenza a giudicare dei fatti di causa appartenga al giudice ordinario (in quanto tali fatti sarebbero stati commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina) che gli ha trasmesso gli atti;

Premesso altresì che i difensori dell'imputato hanno richiesto che l'istanza del p.m. venisse respinta ex art. 199 del c.p.m.p. e che a domanda del collegio il p.m. ha precisato che dagli atti in suo possesso risulta che era presente, ai fatti di causa, una pattuglia di carabinieri,

#### OSSERVA

Secondo il disposto di cui all'art. 199 del c.p.m.p. le disposizioni relative agli episodi di insubordinazione e di violenza, minaccia ed ingiuria contro inferiore non si applicano se i fatti in questione sono stati commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave o aereo militare. Da ciò consegue che anche qualora il fatto costitutivo di reato sia commesso per cause del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare ma alla presenza di militari riuniti per servizio, le norme del codice penale militare di pace, con conseguente competenza dei tribunali militari, trovano applicazione.

Nel caso sottoposto al giudizio odierno di questo tribunale, dunque, poiché (come ha precisato il p.m.) i fatti di causa sono stati commessi in presenza di carabinieri (militari) riuniti per servizio questo giudice avrebbe dovuto respingere l'istanza del p.m., ritenendo la propria competenza e disporre per l'ulteriore prosieguo del giudizio. Tuttavia una tale situazione sembra a questo tribunale contrastare con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione.

La semplice circostanza della presenza di militari riuniti per servizio non può certo costituire di per sé sola ragione sufficiente per un verso per parificare nel trattamento penalistico (attribuendo la competenza per i reati previsti dal codice militare di pace) il fatto commesso per cause inerenti al servizio e alla disciplina a quello commesso per cause estranee, qualificando però, d'altra parte, più lievemente, dal punto di vista della pena, l'episodio in questione punendolo ex art. 196, primo comma, del c.p.m.p. invece che 336, primo comma, del c.p.

Infatti, dato che il brigadiere dei carabinieri che si ipotizza minacciato rivestiva (al momento dei fatti) senz'altro la qualifica di pubblico ufficiale e stava svolgendo funzioni di polizia impedendo l'accesso al pubblico in un locale, le ipotizzate minacce eseguite per costringere il medesimo a derogare i propri compiti sarebbero perseguibili ai sensi del primo comma dell'art. 336 del c.p. (che prevede come pena massima cinque anni di reclusione) se non si dovesse applicare la norma relativa alla minaccia ad inferiore (che prevede una pena massima di tre anni di reclusione militare).

Deve peraltro evidenziarsi che pur essendosi già pronunciata la Corte costituzionale su una questione simile (sentenza n. 45 del 5 febbraio 1992) con dichiarazione di non fondatezza, questo collegio ritiene di dover riproporre la questione per una serie di motivi.

Anzitutto le considerazioni svolte dalla Corte si riferiscono al rapporto tra l'insubordinazione con ingiuria (art. 189 del c.p.m.p.) e l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del c.p.) in cui il reato militare viene sanzionato più pesantemente rispetto a quello comune.

Osserva la Corte «È incontestabile che, in siffatte condizioni, sia dato riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina militare idonea a giustificare un trattamento penale più severo, dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per servizio, comporta un'evidente pericolo di diffusione delle condotte inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento del superiore.

Tale presenza implica, inoltre in caso di insubordinazione, una ulteriore lesione della posizione di supremazia di quest'ultimo e, in caso di abuso di autorità, una menomazione aggiuntiva della dignità del militare subordinato. La norma impugnata trova perciò razionale fondamento nelle esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della disciplina speciale, sicché essa non può dirsi in contraddizione con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze armate (art. 52, ultimo comma, della Costituzione). Né può ritenersi violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in esame, per la sua già illustrata inerenza ad effettive esigenze di disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di differenziazione sia rispetto ai reati militari contro la persona, sia rispetto al comune delitto di oltraggio».

Quindi se le considerazioni svolte dalla Corte ritengono corretto un trattamento penale più severo, in base ai motivi enunciati, per i militari che commettono fatti perseguibili penalmente tanto dal codice penale militare quanto da quello ordinario, deve concludersi *in primis* che esse non possono riferirsi al capo in esame (essendo il rapporto della sanzione punitiva rovesciato questa volta a favore dei militari) ed inoltre che nel caso concreto volendo sanzionare adeguatamente i trasgressori dovrebbe applicarsi la norma che punisce più severamente gli stessi comportamenti.

Né potrebbe obiettarsi che nel caso di specie dovrebbe applicarsi la circostanza di cui all'art. 47, n. 4, del c.p.m.p. poiché quest'ultima costituendo una semplice circostanza farebbe aumentare la pena edittale solo di un terzo (e quindi la pena per il reato comune sarebbe comunque più elevata); inoltre per la dizione letterale contenuta nell'art. 199 «fuori dalla presenza di militari ...» deve ritenersi che anche la presenza di due militari, pur non consentendo l'applicazione della circostanza consentirebbe invece di applicare le norme dei cap. terzo e quarto dei reati contro la disciplina militare.

Inoltre a parere di questo collegio sembra opportuno sottolineare perché i fatti in questione si sono svolti per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, nonché come la dizione «fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio», normalmente chiarissima, in questo caso particolare, possa prestarsi a diverse interpretazioni.

Nel caso sottoposto a questo collegio, come può rilevarsi dalla lettura del capo di imputazione contenuto nel decreto che dispone il giudizio, il fatto ipotizzato è stato commesso a danno di un brigadiere dei carabinieri che svolgeva un servizio di ordine pubblico nell'ambito dei propri compiti di polizia di sicurezza.

Il p.m. ha poi chiarito che il fatto in questione è stato commesso alla presenza di altri carabinieri che ovviamente si trovano nel fatto per gli stessi motivi del brigadiere.

Ora pur essendo certamente pacifico che i carabinieri sono militari, appartenendo all'E.I., non è invece affatto chiaro se il compito assegnato loro nel caso di specie possa considerarsi «servizio» da un punto di vista militare (e se quindi il fatto possa ritenersi commesso per cause estranee al servizio) e i carabinieri possano dirsi riuniti per un servizio militare inteso.

Come la dottrina ha evidenziato, infatti, accanto alle attività di polizia giudiziaria i carabinieri svolgono anche attività c.d. di «polizia di sicurezza» con compiti di vigilanza (controllo dell'attività dei privati al fine di evitare che vengano trasgredite le limitazioni imposte ad essa) e di prevenzione (tendenti ad evitare le infrazioni alla legge).

Non può esservi dubbio, dalla lettura del capo d'imputazione, che il servizio svolto dal brigadiere Bendinelli e dalla relativa pattuglia si debba considerare proprio nell'ambito delle funzioni ora accennate di polizia di sicurezza.

Orbene una tale attività non può considerarsi a parere del collegio, «servizio» nel senso classico del termine cioè riguardante l'organizzazione militare ed i suoi fini propri.

Ed allora potrebbe sostenersi che nel caso in esame poiché il fatto ipotizzato è stato commesso per cause estranee al servizio (oltreché alla disciplina militare per i motivi che si diranno oltre) ed alla presenza di militari che però non erano riuniti per un servizio militare, tale fatto non debba essere punito *ex art.* 196 del c.p.m.p. bensì *ex art.* 336 del c.p.

Una tale soluzione però contrasta con la lettera dell'art. 199 del c.p.m.p. che non specifica, relativamente alla presenza dei militari riuniti per servizio, che il servizio stesso debba essere «militare» nel senso sopra precisato (mentre invece specifica che i fatti devono essere commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare) rendendo applicabile la norma al caso di specie.

A questo punto potrebbe obiettarsi, con l'inevitabile conclusione che il servizio in questione sia da considerare servizio da un punto di vista militare, che la nozione di servizio si ricava anche dai regolamenti militari e che quello dell'Arma dei carabinieri attribuisce a questi ultimi anche i compiti svolti nel caso di specie.

Ma, come è stato osservato dalla dottrina e recepito dalla giurisprudenza a proposito dal reato di ubriachezza in servizio, se è vero che per determinare la nozione di servizio si deve avere riguardo ai regolamenti è anche vero che questi ultimi non possono sovrapporsi alla norma incriminatrice ed allargarne la normale sfera di applicazione, e quindi secondo il collegio, nel caso di specie, allargare l'ambito di applicabilità dell'art. 199 del c.p.m.p. «militarizzando» dei compiti di polizia.

In realtà a parere di questo collegio la singolarità della situazione e le perplessità sollevate in ordine all'applicabilità dell'art. 199 del c.p.m.p. sono originate, nel caso in esame, proprio dalla particolare situazione giuridica dei carabinieri che pur appartenendo all'esercito svolgono quei compiti di polizia di sicurezza (di cui si è già parlato) che con la nozione oggettiva di servizio in senso militare non hanno nessuna attinenza.

Come poi è stato osservato dalla Corte in una altra sentenza (n. 22 del 17 gennaio 1991) «nella disciplina dei reati di insubordinazione ed abuso di autorità anteriore alla riforma del 1985, le «cause estranee al servizio ed alla disciplina militare» erano considerate come circostanze attenuanti. Più precisamente, per i reati di insubordinazione con violenza, minaccia o ingiuria la diminuzione di pena operava se il fatto risultava «commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, fuori della presenza dei militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di aeromobile militare» (artt. 188 e 192, abrogati dall'art. 7 della legge n. 689/1985); per i reati di violenza, minaccia o ingiuria contro un inferiore, invece, bastava ad integrare l'attenuante la loro commissione «per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare» (art. 197, abrogato dal medesimo art. 7).

La riforma ha dunque inciso in un duplice senso: da un lato, trasformando le attenuanti in cause di esclusione dell'applicabilità della normativa speciale, ed allineando in quella delimitazione i reati di abuso di autorità e quelli di insubordinazione; dall'altro, introducendo *ex novo*, come elemento sufficiente all'integrazione di tali fattispecie — anziché di quelle comuni — la commissione del fatto «in luoghi militari» diversi dalle navi o aeromobili. ... «Con l'innovazione in discorso, quindi il legislatore del 1985 ha operato un'estensione al criterio della «integralità» del diritto penale militare, a scapito di quello della sua «complementarità» rispetto al diritto penale comune: criterio che si caratterizza per l'adozione di principi pienamente autonomi rispetto a quest'ultimo e del quale (codesta) Corte — proprio a proposito dei reati contro la persona — ha ritenuto giustificata l'adozione solo per i reati militari meritevoli di particolare protezione (sentenza n. 213/1984). Più precisamente, l'incidenza del suddetto criterio è stata ridotta escludendo l'applicabilità della disciplina speciale laddove prima era riconosciuta una semplice attenuante». Questo giudice ritiene che la riforma del 1985 relativamente alla parte inerente ai militari riuniti per servizio (analogamente a quanto ritenuto dalla Corte per i fatti commessi in luoghi militari) non sia coerente con le esigenze di razionalizzazione e di riforma in senso democratico del sistema penale militare.

L'adozione del criterio «integralistico» se è comprensibile quando si tratta di esigere che durante il servizio militare siano garantiti il rispetto del rapporto gerarchico e l'osservanza dei doveri di comportamento derivanti dalla superiorità in grado, non è più giustificabile quando, come nel caso in esame, ci si trovi in presenza dello svolgimento di un servizio di polizia di sicurezza nell'ambito del quale venga ad instaurarsi una minaccia da parte di un militare (superiore nel grado) del tutto svincolata dal contesto del servizio militare proprio.

In tali condizioni la consistente deroga al principio di proporzione tra fatto e pena che l'applicazione della disciplina speciale implica (a favore del militare) non può certo dirsi giustificata da adeguate ragioni (e quindi urta contro il principio di eguaglianza) solo perché commesso alla presenza di militari riuniti per servizio.

Una tale situazione anzi, dovrebbe comportare un aggravamento della pena a carico di chi riveste la qualifica di militare (per le comprensibili ripercussioni negative dell'episodio sia nell'ambito militare sia nel contesto sociale) e non una maggiore tenuità della pena.

Infine è opportuno precisare che nel caso in esame il tribunale ritiene che i fatti siano stati commessi per cause estranee alla disciplina (oltretutto al servizio per i motivi già esposti) in quanto l'episodio in questione si inserisce in un contesto ed in un rapporto del tutto estraneo all'organizzazione gerarchica tipica delle forze armate e quindi estraneo alla disciplina militare.

Infatti è stato opportunamente osservato (TSM 7 marzo 1978, n. 68 in Rass. Giust. mil. 1978, 190), a proposito del reato di disobbedienza ma con argomentazioni valide anche nel caso in esame, che non può ravvisarsi un ordine attinente alla disciplina nella richiesta rivolta da un superiore (o ovviamente da un inferiore NDR) in un espletamento di un compito di p.g., quando tale richiesta si inserisca in un rapporto del tutto estraneo all'organizzazione gerarchica tipica delle FF.AA. e quindi estranea alla disciplina militare.

A maggior ragione quindi deve concludersi che non può ritenersi inerente alla disciplina una minaccia rivolta da un sottotenente dell'Esercito italiano ad un brigadiere dei carabinieri a causa delle funzioni di polizia di sicurezza svolte da quest'ultimo ed in un contesto del tutto estraneo all'organizzazione gerarchica militare propria.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 199 del c.p.m.p. nei sensi di cui in motivazione con riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina l'immediata trasmissione agli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Cagliari, addì 4 giugno 1993

*Il presidente:* ROSELLA

*Il giudice estensore:* FASOLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1993

*Il funzionario di cancelleria:* GALLUS

93C1222

N. 727

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Gela nel procedimento penale a carico di Siciliano Giuseppe*

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti con incidenza sul principio della obbligatorietà dell'azione penale.**

**(C.P., art. 160, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 112).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione di atti alla Corte costituzionale.

Visti gli atti del procedimento penale n. 829/91 reg. gen. not. di reato (n. 1293/1993 reg. g.i.p.) nei confronti di Siciliano Giuseppe nato a Mazzarino il 18 gennaio 1939, ivi residente in via Giovanni XXIII n. 2, (difensore di fiducia: avv. Michele Vizzini di Caltanissetta) imputato del reato di cui all'art. 697 del c.p., in relazione all'art. 39 t.u.l.p.s., per aver detenuto n. 71 cartucce cal. 7,65 senza averne fatto denuncia all'autorità competente; fatto accertato in Mazzarino il 14 marzo 1990; ritenuto che in data 23 novembre 1990 il p.m. presso la pretura circondariale di Caltanissetta (all'epoca competente) presentò richiesta per l'emissione di decreto penale di condanna;

che il giudice per le indagini preliminari della suddetta pretura (divenuta incompetente dal 10 gennaio 1991 a seguito della legge istitutiva del circondario di Gela) dichiarò la propria incompetenza territoriale con provvedimento del 22 gennaio 1991 (avente natura di sentenza, a norma dell'art. 22 terzo comma, del c.p.p., essendo avvenuta la chiusura delle indagini preliminari con la richiesta di emissione del decreto penale);

che il p.m. presso questa pretura circondariale ha rinnovato la richiesta di decreto penale di condanna con atto depositato il 25 settembre 1993;

#### OSSERVA

A norma dell'art. 157, primo comma, n. 5, del c.p. la contravvenzione per cui si procede deve considerarsi estinta per prescrizione in data 14 marzo 1993, posto che non risulta emesso alcuno degli atti previsti (si ritiene tassativamente) dall'art. 160 del c.p.



Questo giudice però ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (che viene perciò sollevata d'ufficio) dell'art. 160 del c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione e per illogicità manifesta, nelle parte in cui non include, nell'elenco degli atti interruttivi della prescrizione, «la richiesta di emissione del decreto penale di condanna».

L'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge si realizza, infatti, anche nel prevedere la produzione di effetti uguali da parte di atti giuridici aventi identico o analogo contenuto; a maggior ragione se l'atto non previsto dalla norma abbia (come nella specie) una maggiore efficacia incisiva di quella degli atti previsti.

Non si può peraltro in questo caso opporre al principio dell'uguaglianza quello del divieto di pronunce additive più gravose per l'imputato (quasi che si tratti di far ricorso all'analogia in *malam partem*). A parere dello scrivente, qui occorre dare il giusto rilievo ad un atto processuale, la cui importanza va vista in sé, oltretutto in relazione ad atti di maggiore, di uguale o di minore incidenza. Se si accettasse il criterio dell'analogia, si potrebbe giungere all'assurdo di ritenere incostituzionale, ad esempio, la previsione dell'interruzione della prescrizione per effetto di un «invito a presentarsi al p.m. per rendere l'interrogatorio», essendo questo atto sicuramente meno rilevante, sotto il profilo della manifestazione della pretesa punitiva dello Stato, della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, che invece non interrompe la prescrizione e crea disparità di trattamento tra imputati diversi (addirittura tra un indagato che viene perseguito e un imputato che non può esserlo).

La lacuna in oggetto contrasta inoltre con l'art. 112 della Costituzione, per la semplice ragione che «l'obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale», adempiuto mediante la richiesta di emissione del decreto penale, corrisponde esattamente all'obbligo di manifestare la volontà di perseguire il colpevole. Sicché, qualora la predetta richiesta non potesse avere effetto interruttivo della prescrizione, l'adempimento dell'obbligo previsto dalla norma costituzionale, effettuato quando ancora la pretesa punitiva dello Stato può manifestarsi, non sarebbe un fatto produttivo di tutta la gamma di effetti giuridici connessi alla manifestazione chiara e concreta della suddetta pretesa, ma avrebbe il limitato effetto d'investire il giudice del potere di esprimere il suo giudizio.

L'irrazionalità dell'omessa previsione in questione emerge con evidenza da quanto sopra esposto: è infatti illogico che nel secondo comma dell'art. 160 c.p. siano stati elencati una serie di atti che costituiscono manifestazione di volontà di perseguire il colpevole (alcuni sono soltanto preparatori) e sia stato invece escluso l'atto in esame, sicuramente più incisivo sotto lo stesso profilo.

La questione sollevata è rilevante nel giudizio in corso, in quanto, se le richieste del p.m. in data 23 novembre 1990 e in data 25 settembre 1993 saranno considerati atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, questa si verificherà il 14 settembre 1994 (quattro anni e sei mesi dal 14 marzo 1990); in caso contrario, la prescrizione si è già verificata e questo giudice dovrà, rigettando la richiesta del p.m., prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 del c.p.p.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma del c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non include, fra gli atti interruttivi della prescrizione, la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna.*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al p.m., all'imputato, al difensore di quest'ultimo e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Gela, addì 29 settembre 1993.

*Il giudice per le indagini preliminari: CORBINO*

N. 728

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre contro l'U.T.E. di Reggio Calabria.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Revisione - Previsione di diversi criteri, uno per la revisione in via definitiva ed un altro per quella in via provvisoria valevole comunque fino al 31 dicembre 1993 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di capacità contributiva.

(D.-L. 24 novembre 1992, n. 455, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/1549 presentato il 28 febbraio 1992 (avverso: tariffe estimo n. part. 1732, foglio 20, contr. catastali) da: Abenavoli Carmelo, residente a: Cittanova in via Marvasi, 31; Musolino Concetta; residente a: Reggio Calabria in via Aciri, 8 e Abenavoli Stefania, residente a Reggio Calabria in via Francesco Aciri, 8, contro l'u.t.e. di Reggio Calabria;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso proposto a questa commissione si denuncia l'illegittimità e l'eccessività della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare di proprietà della parte ricorrente, perché stabilita sulla base delle tariffe d'estimo determinate con il d.m. 20 gennaio 1990, delle quali si denuncia pure l'illegittimità e si chiede la disapplicazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 15 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, stabilisce, come criterio generale (salvo il caso eccezionale al quale si riferisce l'art. 27), che il reddito lordo, sulla base del quale è calcolata la tariffa di estimo, è rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile;

Il d.m. 20 gennaio 1990, che ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, ha autorizzato la revisione delle tariffe di estimo, stabilisce che ai fini della detta revisione si tenga conto del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile dall'immobile.

Avverso il d.m. 20 gennaio 1990 sono stati proposti ricorso in sede giurisdizionale davanti al t.a.r. del Lazio, ed altri numerosissimi ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Il t.a.r. Lazio, sezione seconda, con sentenza n. 1184 del 29 aprile 1992 depositata il 6 maggio 1992 ha pronunciato l'illegittimità del citato d.m. 20 gennaio 1990 e del d.m. 27 settembre 1991 con il quale il Ministro delle Finanze ha determinato per l'intero territorio nazionale, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il Consiglio di Stato, sezione terza, in data 31 marzo 1992 ha espresso il parere n. 285, in sede di esame di alcuni ricorsi straordinari, con il quale ha ritenuto l'illegittimità del d.m. 20 gennaio 1990.

La motivazione essenziale è la seguente:

«Verte che il Ministero delle Finanze ha il potere di autorizzare la periodica revisione delle tariffe; ma il decreto ministeriale, salvo che la stessa norma primaria attributiva del potere di revisione non lo preveda espressamente, non può innovare ai criteri che la legge ha stabilito (*rectius* nelle fattispecie il d.P.R. n. 1142) per individuare il reddito immobiliare rilevante ai fini della determinazione della tariffa d'estimo. È questa, in effetti, l'applicazione di un principio generale, di recente riaffermato dall'art. 17 della legge n. 400/1988, che i ricorrenti invocano, con cui si precisa (comma 3) che pure i decreti ministeriali aventi contenuto regolamentare, e adottati nell'esercizio di un potere attribuito al Ministro con legge, non possono contrastare con i regolamenti emanati dal Governo (e cioè con la forma del d.P.R.).

Ciò dimostra, a maggior ragione, che il decreto ministeriale non avente contenuto di regolamento — come è nel caso di esame — può derogare a norme regolamentari emanate con d.P.R. (come quelle del d.P.R. n. 1142/1949) soltanto ove la legge, con espressa specifica statuizione, ciò consenta caso per caso».

La commissione è investita della controversia relativa alla applicazione in concreto della tariffa di estimo calcolata secondo i criteri e la normativa dal citato d.m. 20 gennaio 1990.

La commissione ritiene opportuno, preliminarmente, procedere alla verifica della propria competenza, pur non essendo stata sollevata specifica eccezione di incompetenza. La commissione è dell'avviso che la controversia rientra nella propria competenza, in quanto ha come oggetto l'attribuzione in concreto della rendita catastale per l'immobile di proprietà del ricorrente, fissata con l'applicazione delle tariffe di estimo determinate secondo le norme emanate con il citato d.m. 20 gennaio 1990.

Detta attribuzione in concreto della rendita catastale allo Stato, è illegittima, essendo illegittimo l'atto generale, cioè il d.m. 20 gennaio 1990, che né è il presupposto, in esecuzione del quale è attribuita la rendita stessa.

Il d.m. 20 gennaio 1990 ha perduto efficacia *erga omnes* in conseguenza della sentenza esecutiva del t.a.r. Lazio, sezione seconda, n. 1184/1992, che ha dichiarato l'illegittimità dell'atto e né ha pronunciato l'annullamento. D'altra parte, la commissione, mentre non può pronunciare l'annullamento del decreto ministeriale (perché la giurisdizione in materia di annullamento di atti amministrativi appartiene al giudice amministrativo), può però disapplicare l'atto stesso, allorché incidentalmente né accerti l'illegittimità, che per il d.m. esaminato sussiste per le motivazioni (che vengono interamente recepite) espresse nel parere del Consiglio di Stato soprariportato e nella citata sentenza del t.a.r.

L'esame della controversia, tuttavia, non si può fermare a questo punto, senza tener conto del successivo intervento del legislatore. Il Consiglio di Stato, esprimendo il parere sull'illegittimità del decreto ministeriale, aveva evidenziato che «resta salva l'eventuale adozione di norme, aventi rango legislativo, idonee a modificare il criterio di cui alle citate disposizioni del d.P.R. n. 1142 e del t.u. n. 917/1986.

Risultano successivamente adottati tre decreti legge: il d.l. 24 luglio 1992, n. 348; il d.l. 24 settembre 1992, n. 388, ed infine il d.-l. 24 novembre 1992, n. 458. I primi due decreti-legge sono decaduti perché non convertiti in legge entro i termini. Tutt'e tre i decreti-legge contengono un'identica norma reiterata, cioè è disposto: «Con decreto del Ministro delle Finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane.

Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990 ...» (art. 2 del d.l. 24 novembre 1992, n. 455).

Il d.-l. 24 novembre 1992, n. 455, è vigente alla data della decisione di questa commissione, che, pertanto, è tenuta a farne applicazione. Va evidenziato che detto decreto, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, non apporta variazioni rispetto alle tariffe d'estimo ed alle rendite determinate in esecuzione del d.m. Finanze del 20 gennaio 1990, sicché non è possibile ritenere che il ricorso possa essere accolto o che sia cessata la materia del contendere facendo riferimento soltanto all'annullamento dell'atto amministrativo pronunciato dal t.a.r. Lazio, o facendone disapplicazione, perché le tariffe d'estimo e la determinazione della rendita rimangono in vita nella stessa misura in forza della norma sopravvenuta. È opportuno rilevare che l'art. 2 del d.-l. n. 455/1992, richiamando testualmente il d.m. Finanze 20 gennaio 1990, fa perdere al medesimo la natura di puro e semplice atto amministrativo, perché lo recepisce integralmente come norma di legge, con l'eliminazione dei vizi di legittimità attinenti alla fonte ed al rango già rilevati dal giudice amministrativo e dal parere del Consiglio di Stato. La commissione, dunque, dopo essere giunta alla conclusione dell'illegittimità delle tariffe d'estimo e della conseguenziale determinazione della rendita catastale per effetto dell'annullamento o della disapplicazione dell'atto amministrativo (d.m. Finanze 20 gennaio 1990), dovrebbe tuttavia confermare l'atto di determinazione della rendita catastale effettuata sulla base delle medesime tariffe d'estimo ora vigenti per effetto della norma di legge sopravvenuta (art. 2 del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455).

È manifesta, quindi, ai fini della decisione, la rilevanza della verifica della legittimità costituzionale della norma in discussione. La questione, nei termini che vengono chiariti e precisati qui di seguito, non si presenta manifestamente infondata.

L'art. 2 del citato d.-l. n. 455/1992 per la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane fissa i criteri difformi da adottare con il decreto ministeriale; cioè, mentre per la revisione in via definitiva stabilisce che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, i criteri dovranno fare riferimento ai valori di mercato degli immobili e delle locazioni; in via provvisoria e comunque fino al 31 dicembre 1993 (con la decorrenza stabilita dall'art. 4, comma quarto, della legge 29 dicembre 1990, n. 405), stabilisce che le tariffe d'estimo vanno fissate come è indicato dal d.m. 20 gennaio 1990, recepito dalla norma di legge, cioè che si tenga conto del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile dall'immobile, senza alcun riferimento ai valori delle locazioni.

Dubbi di legittimità costituzionale della norma sorgono perché, enunciando i criteri relativi alla determinazione definitiva delle tabelle d'estimo e dei redditi, la norma di legge non fornisce alcun indice di riferimento, né alcun criterio guida da adottare e da seguire nella mescolanza e nella fissazione della media dei due valori, quello di mercato degli immobili e quello delle locazioni. Dubbi ancor più gravi sorgono sulla legittimità costituzionale della norma per la determinazione in via provvisoria delle tariffe d'estimo e delle rendite (questione che è immediatamente rilevante nel caso controverso), giacché il legislatore adotta due criteri non uniformi senza alcuna giustificazione; in via definitiva si riferisce al criterio di entrambi i valori, quello di mercato e quello delle locazioni; mentre in via provvisoria si riferisce soltanto al criterio del valore di mercato, omettendo il riferimento a qualsiasi parametro deducibile dal mercato delle locazioni.

Il riferimento al parametro soltanto del valore di mercato degli immobili realizza una disarmonia del sistema tributario ed intacca il principio generale della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva. Il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, del 31 marzo 1992, n. 285, facendo riferimento all'art. 15 del d.P.R. n. 1142/1949, confermato dall'art. 35, comma primo, del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917, ha già evidenziato «l'intento del legislatore di evitare che per gli immobili effettivamente dati in locazione il proprietario sia costretto addirittura a versare al fisco somme uguali o maggiori di quelle percepite dal conduttore; poiché altrimenti, il sistema sarebbe suscettibile ... di censura sotto il profilo di violazione degli artt. 42 e 53 della Costituzione». La norma esaminata, a giudizio di questa commissione, incorre in detta censura.

La rilevante differenza dei criteri da seguire per la determinazione delle tariffe d'estimo in via definitiva ed in via temporanea fino al 31 dicembre 1993, con le conseguenziali differenti imposizioni, aggrava i sospetti di illegittimità costituzionale con riferimento ai principi fissati negli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Nei termini sopraprecisati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455, non è manifestamente infondata, e si rende necessaria la remissione della decisione alla Corte costituzionale:

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455, nella parte in cui dispone che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. Finanze 20 gennaio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina che a cura della segreteria degli atti e copia della presente ordinanza siano trasmessi alla Corte costituzionale;*

*Ordina altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e sia espletato ogni altro incumbente di legge.*

Così deciso nella camera di consiglio della commissione tributaria in Reggio Calabria, addì 15 dicembre 1992.

*Il presidente: NERI*

*Il relatore: MUSMECI*

N. 729

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal pretore di Napoli  
nel procedimento civile vertente tra Fulgione Antonella e il Ministero dell'interno*

**Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennità di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice a quo.**

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Visti gli atti difensivi delle parti in causa;

Rilevato che gli invalidi ricorrenti totalmente inabili e non deambulanti, titolari dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21 quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 824, nonché la liquidazione dell'invalidità nella misura fissata dalla legge n. 506/1988.

Premesso che il Ministero dell'interno contesta tali pretese;

che il ricorrente ha eccepito in via subordinata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980, qualora venga interpretata nel senso che nega a favore degli invalidi civili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, di un'assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento;

che il ricorrente inoltre ha eccepito la illegittimità costituzionale della legge n. 506/1988 nella parte in cui non estende agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra per contrasto con il principio di parità sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Tanto premesso solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 506/1988 ai termini sopra indicati, osservando quanto segue.

La questione è rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso che ha ad oggetto l'applicazione delle due norme sulle quali il ricorrente fonda il diritto rivendicato, vale a dire l'art. 1 della legge n. 18/1980, nella parte in cui rinvia la determinazione del trattamento spettante agli invalidi civili totalmente invalidi alla normativa dettata per i grandi invalidi di guerra nonché alla legge n. 506/1988 che fissa l'importo dovuto per l'indennità di accompagnamento ai soli grandi invalidi di guerra.

La questione è anche manifestamente fondata.

Preliminarmente necessita dire che il testo della disposizione normativa della legge n. 18/1990 non fa alcuna menzione dell'assegno integrativo allorché provvede ad adeguare le pensioni degli invalidi civili a quelle godute dai grandi invalidi di guerra; inoltre la legge di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 18/1990, la legge 26 luglio 1984, n. 392, non estende all'indennità in favore degli invalidi civili l'assegno integrativo.

È noto al pretore che la Corte costituzionale con ordinanza del 20-27 aprile 1988, n. 487, ha dichiarato infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 18/1980 in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ponendo in evidenza che esiste una differenziazione di situazioni tra invalidi civili e di guerra sulla base di una diversità obiettiva dei presupposti costitutivi del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da fatti bellici, comportante anche un elemento risarcitorio estraneo all'ipotesi dell'invalidante civile. Ha considerato perciò che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee non ritenendo così violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

In quell'occasione la Consulta ha esteso un principio già esplicitato per le pensioni di guerra anche all'indennità di accompagnamento senza però motivare sulle ragioni di quell'ampliamento.

L'indennità di accompagnamento ha lo scopo di incentivare l'assistenza domiciliare dell'invalido evitandone il ricovero e l'emarginazione conseguente e nel contempo sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione delle indennità. Da tanto consegue la correlazione di quella provvidenza con gli artt. 2, 38 e 32 della Costituzione quindi con l'assistenza sanitaria ed il principio che la specifica assistenza degli invalidi è onere esclusivo dello Stato. In questo contesto non appare che vi sia spazio per un fatto risarcitorio dell'integrità fisica conseguente ad un servizio reso al servizio della Patria.

La natura di quell'erogazione va correlata al grado dell'invalidità e non può essere condizionata dall'origine remota della stessa.

Sotto questo profilo non si comprende la ragione della disparità di trattamento praticata agli invalidi civili rispetto a quello riservato a categorie di invalidi che si trovano certamente nelle stesse situazioni personali e sociali.

L'irragionevolezza del diverso trattamento costituisce motivo sufficiente di illegittimità costituzionale delle norme in questione allorché la prima esclude l'assegno integrativo goduto dai grandi invalidi e la seconda perché non consente ai primi di godere dei benefici concessi ai secondi.

*P. Q. M.*

*Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 506/1988, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte costituzionale;*

*Manda la cancelleria a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Napoli, addì 20 ottobre 1993

*Il pretore: (firma illeggibile)*

93C1225

N. 730

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal pretore di Napoli  
nel procedimento civile vertente tra Oliviero Angelina, n.g. e Ministero dell'interno*

**Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennità di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice a quo.**

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti difensivi delle parti in causa;

Rilevato che gli invalidi civili ricorrenti totalmente inabili e non deambulanti, titolari dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonché la liquidazione dell'invalidità nella misura fissata dalla legge n. 506/1988.

Premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 729/1993).*

93C1226

N. 731

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 1993) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Blasi Maurizio e fallimento S.G.I. So.Ge.Ne. Lavori S.p.a.

**Fallimento - Richiesta di ammissione tardiva di credito - Mancata costituzione in giudizio del creditore istante - Estinzione dell'azione - Irriproponibilità - Irragionevolezza - Equiparazione tra diverse categorie di creditori (quelli che si oppongono allo stato passivo e coloro che si insinuano tardivamente nel procedimento) - Disparità di trattamento tra creditori appartenenti alla medesima categoria (creditori che non hanno ancora fatto valere le loro ragioni sullo stato passivo) - Conseguente compressione del diritto di azione.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101, secondo comma, e 98, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1991 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 15 ottobre 1992 e vertente tra De Blasi Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 11, presso lo studio del procuratore avv.to Giovanna Mauro che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso attore e fallimento della S.G.I. So.Ge.Ne. Lavori S.p.a. elettivamente domiciliata in Roma, via Alfredo Fusco, 104, presso lo studio del procuratore avv.to Caiafa Antonio che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di risposta convenuto.

#### Svolgimento del processo

Con domanda tardiva depositata il 5 giugno 1991 De Blasi Maurizio chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento della S.G.I. - Sogene Lavori S.p.a. per crediti vantati in via di rivalsa verso di questa.

Il fallimento della S.G.I. - Sogene Lavori S.p.a. si costituiva in giudizio e rilevava l'inammissibilità, ex art. 98, terzo comma, e 101 della l.f., della domanda tardiva, in quanto identica ad altra, precedentemente proposta, e non coltivata, non essendo stata iscritta a ruolo la causa. Inoltre sosteneva l'infondatezza della pretesa, e chiedeva il rigetto della domanda.

La causa, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, veniva rimessa al collegio per la decisione sulla questione preliminare dell'ammissibilità della domanda, e veniva trattenuta in decisione.

Riunitosi in camera di consiglio, il collegio ha deliberato di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, della l.f.

#### IN DIRITTO

##### 1. — Riproposizione della domanda abbandonata.

La domanda d'insinuazione tardiva che ha dato luogo al presente giudizio è identica a quella precedentemente proposta dal De Blasi, e depositata l'8 febbraio 1991, a cui non è seguita l'iscrizione a ruolo nel termine previsto dall'art. 98, terzo comma, della l.f.

Non vi è infatti *mutatio libelli* né nella «causa *petendi*», né nel *petitum*. Infatti si deduce il diritto di rivalsa del ricorrente nei confronti della società, già sua datrice di lavoro, ex art. 15 del C.C.N.L., delle spese sostenute da lui stesso per la tutela della propria posizione al corresponsabile solidale della società e in via condizionale, delle somme per le quali verrebbe ad essere esposto in conseguenza di pretese tributarie, in caso di esito sfavorevole dei giudizi, o degli oneri difensivi, in caso di esito favorevole dei ricorsi.

Identiche sono le somme di denaro oggetto della pretesa. Vi è in aggiunta, nel secondo ricorso, la richiesta di ammissione al passivo anche della somma di L. 12.740.670, pari a quella indicata in un preavviso di parcella da parte del professionista che tutela il De Blasi nei giudizi tributari pendenti sempre in rapporto alla sua posizione di responsabile solidale. Qui si tratta di una mera *emendatio libelli*, frutto dello svolgimento temporale della vicenda dalla quale è nato il primo dei ricorsi.

La presente domanda giudiziale, pertanto, nella quasi sua interezza riproduce la domanda precedentemente formulata.

La questione che appresso viene esaminata, della riproponibilità del ricorso già presentato ex art. 101 della l.f., non notificato al curatore, relativamente al quale non sia avvenuta iscrizione di cassa a ruolo, è dunque rilevante: che se dovesse ritenersi non riproponibile il ricorso, dovrebbe senz'altro pronunciarsi l'inammissibilità, quanto meno, di tutti i capi della domanda, ad eccezione di uno.

2. — L'art. 101, secondo comma, della l.f. nella sua applicazione.

L'interpretazione secondo cui il richiamo dell'art. 98, terzo comma, contenuto nell'art. 101 della l.f. comporti non soltanto l'estinzione del procedimento introdotto, ma anche la irripugnibilità della domanda non soltanto è quella assai più largamente diffusa, ma è quella fatta propria dalla Corte di cassazione (cass. 18 luglio 1980, n. 1899; cass. 26 giugno 1969, n. 2292; cass. 11 febbraio 1980, n. 938).

Non sembra quindi corretto (e proficuo) propugnare una divergente interpretazione della norma in esame, e sostenere la ripropugnibilità della domanda.

L'interpretazione, sostenuta da larga parte dei giudici di merito, della dottrina e dalla Corte di cassazione, dunque rappresenta un modo d'essere del c.d. «diritto vivente», e di ciò ha preso pienamente atto la Corte costituzionale nella sentenza del 30 novembre 1988, n. 1045.

3. — Osservazioni sull'art. 101 della l.f.

L'art. 101, secondo comma, della l.f. innanzitutto commina una decadenza. L'inutile decorso del termine perentorio stabilito per la notifica del ricorso e di quello (parimenti ritenuto perentorio) per la costituzione in giudizio determina la consumazione della facoltà esercitata con la presentazione del ricorso (e l'inammissibilità o l'estinzione del giudizio).

La medesima disposizione di legge stabilisce anche una preclusione di natura processuale: colui che venga a trovarsi nella condizione di decadenza dall'azione già esercitata e non coltivata nel modo stabilito, non può più riproporla nell'ambito fallimentare. A lui è qui definitivamente precluso l'esercizio del diritto.

Il collegio ritiene che debba proporsi questione di legittimità costituzionale della norma che nella suddetta disposizione di legge stabilisce la preclusione processuale, ben consapevole che essa, già sollevata da questo stesso tribunale (ordinanza 4 gennaio 1988), è stata ritenuta infondata dalla Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1045.

3. — L'art. 101, secondo comma, della l.f. e l'art. 24 della Costituzione.

Non sembra potersi affermare che l'impossibilità di reiterare l'uso di uno strumento processuale contrasti con il diritto alla tutela giurisdizionale. Il precetto costituzionale di cui al primo comma dell'art. 24 risulta violato solo quando sia imposto un onere e vengano prescelte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale da parte di uno qualunque degli interessati.

Il principio, ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, (Corte costituzionale 9 luglio 1974, n. 214; Corte costituzionale 22 dicembre 1989, n. 568; Corte costituzionale 20 aprile 1977, n. 63; Corte costituzionale 16 giugno 1964, n. 47; Corte costituzionale 3 luglio 1963, n. 113), è anche pienamente condiviso dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'imposizione di oneri particolari richiesti dalla natura del processo, quando non si risolve nella pratica impossibilità di esercitare il diritto, attiene a modalità procedurali che non sono coperte dalla garanzia costituzionale» (cass. 14 maggio 1975, n. 1862).

Dunque il legislatore può ben aver disposto che la tutela dei diritti dei creditori si attui nel fallimento secondo modalità limitative e preclusioni di ordine processuale, senza che, per ciò stesso, ovvero la esistenza di limiti, venga ad essere compromessa la tutela giurisdizionale, se l'esercizio di questa non risulti in concreto troppo difficoltoso.

E poiché nella causa all'esame del tribunale si presenta un caso non di esercizio dell'azione al di fuori di quei limiti, ma di riproposizione della medesima domanda, è l'aspetto della riproposizione al vaglio del collegio, non quello della compatibilità dei limiti con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

La Corte costituzionale, esaminando il problema nella sentenza 30 novembre 1988, n. 1045, ha escluso il contrasto dell'art. 101 della l.f. con l'art. 24 della Costituzione, limitandosi però alla considerazione che l'esercizio del diritto non è reso difficoltoso nel sistema vigente, dal momento che la sentenza 30 aprile 1986, n. 120, della medesima Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 98, secondo comma, della l.f. nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente o, aggiunge la sentenza n. 1045/1988, del creditore istante nel caso di dichiarazione tardiva di crediti, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato.

Al collegio non sembra pacifico che la illegittimità costituzionale dichiarata dalla sentenza n. 120/1986 in riferimento all'art. 98, secondo comma, e all'art. 100, secondo comma, della l.f., comporti l'obbligatorietà della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione anche nel caso di cui all'art. 101 della l.f., perché tale disposizione di legge richiama soltanto il terzo comma dell'art. 98, in riferimento alle modalità di costituzione delle parti.



Tuttavia, se la fattispecie ora in esame venga posta nei limiti già delineati, di compatibilità della non riproponibilità della domanda *ex art. 101* della l.f. con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, allora deve affermarsi, come si è sopra già notato, che non è rilevante l'aspetto delle modalità di esercizio dell'azione, perché queste sono fuori tema, e confermarsi la conclusione anticipata, che la non riproponibilità dell'azione è una scelta legislativa insindacabile in sede di legittimità costituzionale.

Però deve pure osservarsi, se è vero quanto sarà appresso messo in rilievo in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che l'art. 101 della l.f. pone nel suo insieme uno sbarramento all'esercizio del diritto del creditore, che, non giustificato, da apprezzabili motivi, si traduce in una violazione dei diritti della difesa costituzionalmente garantiti.

In definitiva, il contrasto con l'art. 24 della l.f. in tanto emerge, nella disposizione in esame, in quanto siano valide le ragioni di censura che si vanno a muovere in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

#### 4. — L'art. 101, secondo comma, della l.f. e l'art. 3 della Costituzione.

Il nocciolo del problema è quello della ragionevolezza del trattamento offerto dalla norma contenuta nell'art. 101, secondo comma, della l.f., e conviene subito notare che nel giudizio sulla razionalità di una disciplina si deve guardare «anche alla funzione o allo scopo cui essa è preordinata» (Corte costituzionale n. 54/1968; o anche Corte costituzionale nn. 132/1984, 43/1987 e 55/1989).

Muovendo da tale premessa possono individuarsi nella norma in esame profili di irragionevolezza.

La norma sottopone ad identico trattamento sanzionatorio i creditori opponenti allo stato passivo del fallimento e quelli insinuatosi tardivamente.

Codesta equiparazione ben sarebbe legittima se non presentasse un aspetto di irragionevolezza esterna.

Essa (equiparazione) è stata giustificata dalla Corte costituzionale n. 1045/1988 con la «analogia» funzionale che caratterizza i due strumenti di tutela. Come è evidente dalla premessa a tale affermazione contenuta nella medesima sentenza, nella quale si riconosce la diversa natura giuridica delle due azioni, l'analogia funzionale può esser solo *latamente* intesa (l'osservazione che entrambe le azioni mettano «in discussione lo stato passivo» ivi contenuta, non ha certo il valore di costruire per esse due tipi di una categoria omogenea, ma deve intendersi in senso puramente descrittivo).

Infatti entrambi i rimedi processuali sono volti alla tutela dei creditori nella formazione — per gradi — della massa passiva del fallimento. Però il decreto del g.d. che rende esecutivo lo stato passivo *ex art. 97* della l.f. segna la linea di netta demarcazione tra due fasi e perciò anche la distribuzione dei creditori interessati in due distinte categorie: quella di coloro che muovono contestazioni e quella di coloro che ancora non hanno fatto valere le loro ragioni, in merito alle quali solo eventualmetne potrà concretizzarsi un conflitto con la curatela fallimentare. Dal che la diversificazione degli strumenti di tutela apprestati dal legislatore.

L'equiparazione di trattamento non trova giustificazione, a parere del collegio, in base alla «analogia funzionale» dei due rimedi, perché la asserita analogia è invero molto lata e generica.

Invece la diversità delle situazioni meriterebbe un trattamento differenziato. Invero il decreto di cui all'art. 97 della l.f. stabilisce un termine processuale di sbarramento.

I creditori sulle cui pretese sono state già adottate deliberazioni nel corso dell'esame dello stato passivo, possono, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del deposito di quello, proporre opposizione, ovvero attivare lo strumento processuale di impugnazione di esso. Poiché lo stato passivo è già formato, è «definitivo», esso diviene imm modificabile se lo strumento dell'art. 98 della l.f. non riceve tempestiva attuazione.

L'esigenza di tutela è pienamente soddisfatta con la regola dell'inizio della decorrenza del termine di impugnazione dal momento della comunicazione del decreto pronunciato *ex art. 97* della l.f. (Corte costituzionale n. 102/1986). Il principio di uguaglianza è pienamente rispettato (tutti i creditori esclusi o ammessi con riserva sono posti nella medesima condizione). La norma non crea discriminazione ed è consona alle esigenze e alla logica della procedura (è connotata di ragionevolezza in ogni senso).

Gli altri creditori, quelli non insinuatosi nello stato passivo, possono, dopo il decreto di cui all'art. 97, proporre ancora le loro domande, però con non trascurabili svantaggi, che sono stabiliti nell'art. 112 della l.f. ed è questa la sanzione della tardività. Il limite ultimo è dato (art. 101, primo comma) dal momento nel quale si sono esaurite le ripartizioni dell'attivo (che deve individuarsi in quello nel quale il giudice delegato approva e rende esecutivo lo stato passivo: cass. 2 marzo 1988, n. 2201).

È corretto, è coerente al sistema processuale che, decorso il termine di una impugnazione, questa divenga inammissibile. È anomalo, è contraddittorio, che, stabilitosi un termine di sbarramento per l'esercizio di un diritto

(quello dell'esaurimento delle operazioni di ripartizione), non si determini la mera estinzione dell'azione per il caso di notifica tardiva o costituzione mancata o fuori termine, ma addirittura si produca la perdita del diritto di partecipare alle ripartizioni ancora da compiersi.

Tale situazione, mentre produce una illogica equiparazione tra creditori distribuiti in due ben distinte posizioni processuali, cagiona una disparità di trattamento all'interno della categoria dei creditori che non hanno fatto valere le loro ragioni nello stato passivo. Per tutti è posto dalla legge un termine ultimo di sbarramento; ma per alcuni è possibile far valere le loro ragioni successivamente alla irriproponibilità della azione che si è determinata per altri, che pure sono considerati «tardivi». Disparità di trattamento che non si giustifica affatto, come talvolta si legge, con esigenze di speditezza e di concentrazione della procedura fallimentare, dal momento che la tardività, come si è già notato, trova più che sufficiente (e ragionevole) sanzione nella perdita dei diritti sulle ripartizioni già compiute prima della ammissione al passivo *ex art. 101 della l.f. (v. art. 112 della l.f.)*, e che le asserite superiori esigenze di speditezza e di concentrazione non hanno impedito che il legislatore concedesse di poter proporre domanda tardiva veramente sino all'ultimo possibile momento.

Esse vengono addotte a giustificazione di una preclusione che sancirebbe la perdita di un diritto per taluni creditori, laddove nella procedura fallimentare l'accertamento del passivo si compie attraverso due fasi, separate tra loro da un unico termine procedimentale, che è dato dall'esaurimento delle operazioni indicate nell'art. 96 della l.f., come sanzionato con il decreto di cui all'art. 97 della l.f.

##### 5. — Conclusioni.

L'art. 101, secondo comma, della l.f. contiene, ad avviso del collegio, aspetti di irragionevolezza esterna, laddove ingiustificatamente pone una equiparazione tra categorie di creditori che versano in situazioni differenziate e, per converso, pone una disparità di trattamento tra i creditori appartenenti alla medesima categoria, introducendo, in luogo della sanzione processuale della estinzione del procedimento, una preclusione di natura processuale che infirma l'esercizio del diritto nei confronti di taluni, e aspetto di irragionevolezza interna, ove preclude senza adeguata giustificazione l'esercizio dei diritti soggettivi nella ampiezza garantita nel primo comma del medesimo articolo di legge.

Per tali ragioni la norma appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La norma appare anche in contrasto con l'art. 24 della Costituzione per il fatto che l'esercizio di diritti soggettivi risulta essere in determinati casi significativamente e ingiustificatamente menomato.

La questione deve dunque essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

##### *P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva di ufficio, dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1967, n. 267, nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che si sia costituito in un precedente giudizio, per il contrasto della suddetta norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento e dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Dispone che l'ordinanza sia comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1992.

*Il presidente: GRECO*

*Il giudice estensore: (firma illeggibile)*

Ha collaborato nello studio e nelle ricerche l'uditore giudiziario dott. Fabrizio Fanfarillo.

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

n. 732

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1993 dalla corte di appello di Roma, sezione minorenni,  
sul ricorso proposto da Di Lazzaro Dalila*

**Adozione - Possibilità senza limiti, in base a norma pattizia internazionale (convenzione di Strasburgo), resa esecutiva in Italia e come tale non abrogabile con legge ordinaria, né quindi abrogata dalle successive leggi in materia, di adozione di minore anche da parte di un solo adottante - Denunciata irragionevolezza, oltre al contrasto con il principio dell'ordinamento italiano, che trova garanzia nelle norme della Costituzione sui diritti della famiglia e dei minori, secondo cui, a tutela dell'interesse del minore al suo inserimento in una vera famiglia, l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi.**

(Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, art. 6, e legge 22 maggio 1974, n. 357).

(Cost., artt. 3, 29 e 30).

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Di Lazzaro Dalila, nata a Udine il 29 gennaio 1953, residente a Roma ed ivi elettivamente domiciliata in via Luigi Settembrini, 28, presso l'avv. Maretta Scoca, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di reclamo.

Premesso che con atto depositato l'11 dicembre 1992 la Di Lazzaro chiedeva al tribunale per i minorenni di Roma di voler «disporre, una volta effettuati tutti gli incumbenti di legge, l'adozione da parte dell'istante di un minore», a norma dell'art. 6 della convenzione internazionale adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357, perché non coniugata;

che il tribunale con decreto dal 18 marzo 1993 dichiarava inammissibile la domanda;

che avverso tale provvedimento la Di Lazzaro proponeva reclamo, contestando l'affermata inoperatività della norma pattizia;

Viste le conclusioni del p.g.;

#### RITIENE

L'art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» ed afferma l'obbligo della Repubblica di riconoscere i diritti che ad essa, così intesa, competono.

Il legislatore è quindi vincolato — come afferma la migliore dottrina — a conservare l'assetto familiare quale è apprezzato tradizionalmente dalla coscienza del nostro popolo, cioè come «ordinamento giuridico originario, cellula elementare necessaria di vita sociale, *principium urbis*».

È pur vero che l'archetipo della famiglia come «agenzia» funzionale all'interesse della collettività è stato sostituito dall'idea della famiglia come «luogo degli affetti», come sede di ricerca di gratificazioni affettive ed emotive;

che conseguentemente la *ratio* della legislazione è incentrata nella valorizzazione della persona e nella garanzia dei diritti dei singoli individui che la compongono.

Ma non per questo è venuta meno la funzione costituzionalmente affermata della famiglia.

Tanto è che è pacificamente riconosciuto il diritto del minore ad essere allevato nella propria famiglia. Del pari è consolidato il principio di cautela che vincola ogni giudizio sullo stato di abbandono.

Solo accertata la inidoneità dell'assistenza familiare e dichiarata l'adottabilità del minore, alla famiglia di origine viene con l'istituto dell'adozione legittimante sostituita una nuova idonea famiglia.

Pronunciata l'adozione, l'adottato diventa, a tutti gli effetti, figlio degli adottanti, con totale rescissione di ogni precedente rapporto.

Tali effetti sono pienamente rispondenti al criterio della *imitatio naturae* dell'adozione, criterio cui rispondono la previsione di un limite al divario di età tra i soggetti del nuovo vincolo parentale e la necessità che ad adottare sia una coppia di coniugi avente una comunanza continuativa di vita ed adeguate capacità educative ed abitative.

A queste finalità rispondono le leggi sull'adozione speciale del 1967 e la legge 4 maggio 1983, n. 184, che ridisciplina la materia.

Tali finalità di contro non appaiono compiutamente perseguite dalla Convenzione in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, che pur ha il fine di tutelare il minore, atteso che nell'art. 6 permette illimitatamente l'adozione da parte di un solo adottante.

La convenzione è stata ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357.

Trattasi, quindi, di norme internazionali introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione e, perché derivanti da una fonte riconducibile ad una competenza atipica, tali norme sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 12-19 gennaio 1993 in ordine alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed al Patto internazionale sui diritti civili e politici firmato a New York il 19 dicembre 1966).

Di conseguenza la menzionata disposizione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogata dalla successiva legge 4 maggio 1983, n. 184, che, disciplinando l'adozione e l'affidamento dei minori, ribadisce il principio che «il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia» (art. 1) e limita a casi particolari la possibilità di adozione del minore da parte di una singola persona (art. 44).

Peraltro lo stesso art. 1, primo comma, della normativa fa espressamente salve le leggi speciali e, secondo la dottrina più accreditata, il procedimento dell'ordine di esecuzione conferisce natura speciale alle norme pattizie e le rende imm modificabili da leggi successive, finché l'ordine di esecuzione stesso non sia revocato.

Ciò in attuazione del primo comma dell'art. 10 della Costituzione, in forza del quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», e nel rispetto del principio di diritto internazionale, pure generalmente riconosciuto, per il quale *pacta sunt servanda*.

Né possono essere consentiti dubbi sulla applicazione immediata dell'art. 6 della Convenzione europea, atteso che il legislatore italiano ha completamente regolato il complesso sistema di adozione dei minori in stato di abbandono.

Parimenti indubbia è la portata generale della disposizione pattizia, che esclude ogni limite a che l'adozione avvenga anche da parte di un singolo adottante.

La corte di cassazione, con la sentenza n. 944 del 7 settembre 1991, ha di contro affermato che «il principio di cui all'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, inteso nel senso che l'adozione è permessa soltanto alla coppia di coniugi e non ai singoli componenti di essa, costituisce principio fondamentale della materia» in tema di diritto di famiglia e dei minori.

Per vero la fattispecie presa in esame e la relativa pronuncia afferivano l'ipotesi di un aspirante adottante coniugato, onde l'adozione si risolveva «per le sue evidenti implicazioni sugli equilibri familiari, in un serio pericolo per l'unità della famiglia, che il nostro Costituente ha ritenuto bene di tale rilevanza da considerarlo addirittura prevalente, sia pure entro limiti eccezionali, sul principio di uguaglianza dei coniugi».

Per quanto concerne il caso sottoposto all'esame della Corte l'adozione determinerebbe una evidente violazione dei diritti del minore, ingiustificatamente privato di una delle figure genitoriali.

Sottolinea la suprema Corte nella citata pronuncia «che l'istituto dell'adozione mira a dare al minore che ne sia privo una famiglia degli affetti strutturata sul modello di quella naturale, assicurando il migliore sviluppo possibile della sua personalità con garanzia di entrambi i genitori e quindi con l'aiuto psicoaffettivo e l'assistenza materiale e morale che sono normalmente offerti dal padre e dalla madre».

Per le svolte considerazioni la possibilità di adozione consentita dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo alla singola persona appare porsi in contrasto con il dettato costituzionale degli artt. 29 e 30, che tutelano i diritti della famiglia e dei minori che della stessa fanno parte.

La stessa norma pattizia appare di non sicura costituzionalità anche sotto il profilo della irragionevolezza della statuizione e quindi violatrice dell'art. 3 della Costituzione.

Nell'ambito dei principi enunciati dal primo comma di detto articolo la dottrina ha posto in rilievo che «il legislatore sarebbe vincolato a non porre in essere discipline intimamente incoerenti e contraddittorie» e che «per riconoscere le disarmonie in parola occorre rifarsi agli scopi perseguiti dal legislatore» o «agli interessi che si sono voluti tutelare ed alla congruità di tale tutela».

Ha inoltre evidenziato che vi è «l'esigenza (costituzionale) che il legislatore sviluppi il contenuto normativo di ogni disposizione, estenda la disciplina contenuta in essa a tutte le ipotesi in cui lo richiede la *ratio* che vi presiede».

È dunque necessario far riferimento alla ragionevolezza dello scopo perseguito dal legislatore per valutare la costituzionalità della diversità di regolamentazioni tra statuizioni consimili.

Autorevolmente è stato sottolineato che «può esservi inoltre necessità di rapportare la norma denunciata unicamente con un principio generale, nel presupposto che essa distingua illegittimamente una situazione che avrebbe dovuto rimanere pur essa regolata da quel principio; oppure la comparazione può mancare di un secondo termine di comparazione quando si deduce l'illegittimità di una norma per la sua incompletezza, in quanto regola una fattispecie descritta in modo da escludere componenti che ne modificano la sostanza e da non permettere ingiustificatamente una protezione integrale o da non sanzionare senza ragione tutti gli atteggiamenti della fattispecie reale».

Svolgendo i principi indicati, la Corte costituzionale ha con il termine «ragionevolezza» specificato le condizioni che il legislatore deve rispettare, pervenendo — in qualche sentenza — ad usare anche la terminologia di «eccesso nello esercizio del potere discrezionale del legislatore».

Il requisito della «idonea ragione», del «ragionevole motivo», dell'assenza di «arbitrarietà», di «presupposti logici obiettivi», del limite della ragionevolezza sono stati richiesti dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 46 del 1959 e di continuo. La sentenza n. 54 del 1968 fa riferimento, per il giudizio di razionalità di una certa disciplina, «anche alla funzione od allo scopo a cui essa è preordinata», scopo individuato attraverso la rappresentazione degli interessi che tutela.

Esaminando sotto tali aspetti il caso di specie, appare incontrovertibilmente che tutta la legislazione italiana e la stessa Convenzione di Strasburgo siano ispirate all'intento di dare una famiglia al minore che ne è privo, garantendogli tranquillità, benessere e sana educazione.

Tale scopo è contrastato dalla disposizione dell'art. 6 delle norme pattizie che, non ponendo alcun limite alla possibilità di adozione da parte della persona singola, frustra il diritto del minore ad essere inserito in una famiglia ed il diritto di questa a svilupparsi secondo i canoni costituzionali.

Si appalesano quindi elementi di contraddizione, di non coesione, di carenza logica, di irragionevolezza del menzionato art. 6 nella sua non limitata accezione.

Di conseguenza non può ritenersi manifestamente infondati sotto gli evidenziati profili la questione di incostituzionalità della norma pattizia invocata dalla Di Lazzaro a sostegno della proposta domanda di adozione, questione che la Corte ritiene di dover rilevare d'ufficio.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori stipulata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 74, n. 357, in relazione agli artt. 29, 30 e 3 della Costituzione della Repubblica nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore da parte di un solo adottante;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla parte, al p.g. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 1993.*

*Il presidente: MORSILLO*

*Il consigliere estensore: (firma illeggibile)*

93C1228

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

100  
100  
100  
100  
100  
100

100  
100  
100  
100  
100  
100

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Gallier, angolo via Gramsci

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI** (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzate Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)  
Libreria Di MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188

- ◇ **MACERATA**  
Libreria SANTUCCI ROSINA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCÒ  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE.  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Piazza Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalle, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 4742/43  
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Caruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 345.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 188.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 63.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 193.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 105.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 63.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 193.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 664.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 366.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 95 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 95 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*


### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 325.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 5 1 0 9 3 \*

L. 3.900